

# LA CRIMINALITA' DEI COLLETTI BIANCHI

di Chiara Mirabella

## INTRODUZIONE

L'espressione criminalità dei colletti bianchi diventò celebre grazie a E. H. Sutherland, negli Stati Uniti, nel 1939. Il capo della General Motors aveva scritto *Autobiografia di un colletto bianco*, dove riprendeva la distinzione tipicamente americana tra colletti bianchi e colletti blu, dando ad intendere di essere un operaio col colletto bianco. Sutherland tratta di tale dicotomia, rovesciando l'immagine fino ad allora prevalente e secondo la quale la criminalità era una caratteristica dei ceti popolari. Rovesciando questo stereotipo, Sutherland scrive *White-collar crime*, un classico della letteratura scientifica per il quale, si dice spesso, avrebbe ricevuto il Nobel della criminologia se fosse esistito un tale tipo di riconoscimento. In brevissimo tempo le analisi di Sutherland acquistano fama rilevante e danno vita ad una scuola<sup>1</sup>.

La definizione criminalità dei colletti bianchi è riferita prevalentemente alle impunità delle alte sfere dell'economia, accusati di compiere crimini che sfuggono facilmente ai rigori della legge: nell'esercizio di molte attività tipiche dei colletti bianchi, parecchi comportamenti sarebbero oggetto di valutazioni erroneamente clementi, comprensive, innocentiste. Reati tipici della criminalità dei colletti bianchi sono la frode fiscale, la frode commerciale, la corruzione, etc. Spesso, la mancanza di un rapporto diretto tra l'autore del reato e la vittima e la difficoltà, a volte, di individuare una vittima specifica, sono fattori importanti nella valutazione sociale del reato. Un aspetto rivelatore del basso livello di reazione e censura sociale è l'uso frequente dell'aggettivo disonesto, invece che criminale, nei confronti degli autori di questi reati: il loro comportamento non viene considerato delinquenziale dalla collettività e loro stessi non si considerano delinquenti. Il diritto, in questo ambito, comporta una sorta di incertezza sul piano morale, rispetto a quei settori più tipici del diritto penale, un'incertezza che fa sorgere importanti e a volte irrisolte questioni sulla legittimazione del diritto, la sua coerenza e la sua autorità. Questi i temi che verranno affrontati nel primo capitolo<sup>2</sup>.

Nel secondo capitolo, verranno analizzate nel dettaglio, tre tipologie di reati, frequentemente commessi dagli uomini d'affari: infrazioni fiscali, corruzione, frode in danno dei consumatori. Forme criminose gravi e difficili da contestare, casi clamorosi che hanno focalizzato l'interesse dell'opinione pubblica. Si manifesta una tendenza al traffico illecito e riprovevole delle pubbliche funzioni in cambio di vantaggi personali o di partito, con la disponibilità degli imprenditori a «soddisfare richieste per garantirsi sovvenzioni, posizioni di monopolio, aree di mercato protette». Scandali finanziari di enorme portata, che rivelano un perverso legame tra la sfera imprenditoriale e il mondo politico e il coinvolgimento di migliaia di investitori nelle vesti di parti lese. I casi successivi al crack della statunitense

---

<sup>1</sup> E. H. Sutherland, *White-collar crime*, 1983, trad. it. *Il crimine dei colletti bianchi* a cura di Gabrio Forti, Giuffrè Editore, Milano, 1987, pp. XIII-XIX.

<sup>2</sup> S. P. Green, *Lying, Cheating, and Stealing. A moral Theory of White-Collar Crime*, 2006, trad. it. *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale* a cura di E. Basile, Università Bocconi Editore, Milano, 2008, pp. XV-XXI.

Enron hanno innescato un'aspra critica circa la validità e l'efficacia dei modelli di *corporate governance* e dei controlli da parte dei revisori contabili<sup>3</sup>.

Più recentemente la criminalità negli affari si è legata operativamente con altre forme, quali i sequestri di persona e il traffico di stupefacenti, nella gestione degli enormi capitali derivanti dalle illecite attività di organizzazioni criminali<sup>4</sup>. E' emersa una zona grigia in cui il crimine organizzato e il crimine economico si intrecciano. Un'area in cui è molto difficile riuscire a distinguere le attività criminali e i loro autori, dalle attività legali, imprese e professionisti che operano nell'ambito della legalità. L'espansione di tale area aumenta il tasso di corruzione e sporca le economie nazionali. Ciò fa emergere il problema dell'inadeguatezza degli strumenti che normalmente vengono usati per reprimere tale criminalità e pone l'esigenza di adottare strategie e politiche adeguate a questi fenomeni e alle loro trasformazioni<sup>5</sup>. Questi argomenti verranno trattati nello svolgimento del terzo capitolo.

## **CAPITOLO PRIMO**

LA PRIMA TEORIZZAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NEGLI AFFARI: IL WHITE-COLLAR CRIME DI SUTHERLAND, IL PANORAMA CULTURALE E IL SUO SIGNIFICATO INNOVATORE

### *1. Le premesse teoriche e empiriche del white-collar crime*

Le statistiche relative ai crimini mostrano come i reati comuni, quali l'omicidio, la violenza privata, la rapina, il furto, sono frequentemente commessi da soggetti appartenenti ai ceti socio-economici inferiori, mentre di rado essi sono commessi dalla cosiddetta *elite* sociale.

La concentrazione dei reati tra i ceti socio-economici inferiori, è stata dimostrata da due tipi di indagine. Innanzitutto, dall'anamnesi dei rei e delle loro famiglie, che nella quasi totalità dei casi hanno mostrato situazioni di indigenza. I coniugi Glueck si sono soffermati ad analizzare la situazione familiare di un gruppo di mille giovani delinquenti comparsi davanti a tribunali per minorenni di Boston. Dalle loro statistiche emerge come la maggior parte di questi giovani criminali avesse abbandonato prematuramente gli studi per cercare di inserirsi nel mondo del lavoro e guadagnare a causa della precaria condizione economica dei genitori. In secondo luogo, dall'analisi statistica delle aree di residenza dei delinquenti, C. R. Shaw e H. D. McKay hanno dimostrato come la delinquenza si ponga su di un piano di stretta correlazione con la disoccupazione e trova il suo habitat in edifici dichiarati inabitabili per motivi di sicurezza ed è inversamente correlata con l'entità degli affitti. Tale analisi viene definita "la distribuzione ecologica dei rei".

Nell'elaborare teorie generali sul comportamento criminale gli studiosi hanno dunque attribuito grande importanza, come cause del delitto, alla povertà e ad altre condizioni sociali e caratteristiche personali ad essa collegate. Il punto comune di tali teorie è che il

---

<sup>3</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., pp. 307-311.

<sup>4</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, Cedam, Padova, 1983, pp. XI-XIII.

<sup>5</sup> E. U. Savona, *Economia e criminalità*, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto dell'enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX, Roma, 2001, pp. 97-99.

comportamento criminale possa essere spiegato solo sulla base di fattori patologici, sia sociali che individuali. Tra le patologie sociali la povertà, le misere condizioni abitative, la mancanza di istruzione e la disgregazione familiare. Fra le patologie individuali dapprima furono individuate le anomalie biologiche, poi l'inferiorità intellettuale e solo più di recente, l'instabilità emotiva<sup>6</sup>.

Sutherland ribalta queste teorie, sostenendo che, poiché esiste una significativa categoria di reati commessi da «persone benestanti, rispettabili e dall'elevato ceto sociale, che sono emotivamente stabili e socialmente integrate», la povertà, il disadattamento, l'instabilità emotiva non potevano essere considerate come le uniche o le principali cause del crimine<sup>7</sup>. Questa premessa metodologica accompagna lo studio di Sutherland alla teorizzazione dell'associazione differenziale: il fattore culturale, rappresentato dall'apprendimento del comportamento delittuoso, che si sviluppa nell'ambito di schemi specifici, quali la comunicazione interpersonale, la differente assimilazione di valori, l'opportunità illecita, che può prescindere dalle situazioni patologiche, così come può essere compatibile con esse, e che tuttavia è sempre associato al comportamento deviante, costituisce, nell'ipotesi di Sutherland, la soluzione al problema della criminogenesi. «Il problema della criminologia è di spiegare il carattere criminale del comportamento, e non il comportamento in quanto tale».

Per Sutherland la criminalità è funzione ed espressione dell'organizzazione sociale, egli definisce tale concetto "organizzazione sociale differenziale". La teoria si basa sull'idea che un crimine viene commesso quando un individuo determinato si trova in una situazione predisponente. L'individuo apprende il comportamento criminale all'interno di relazioni personali, cioè quando frequenta gruppi di persone che propendono alla violazione delle leggi. Il soggetto diventa criminale quando le interpretazioni sfavorevoli al rispetto della legge prevalgono su quelle favorevoli. La premessa empirica di questa elaborazione concettuale è il modello della società postindustriale, la conclusione è che molti reati non sono perseguiti e che questa impunità gioca a favore dei reati commessi dalle classi agiate. «L'individualismo economico e politico» spezza l'equilibrio dell'organizzazione sociale preindustriale e determina precise conseguenze nel mondo degli affari, quali «il passaggio dei controlli sulla produzione della ricchezza dal consumatore al capitalista, l'emergenza di un sistema di concorrenza sostenuto dal pensiero secondo cui il miglior benessere sociale è assicurato dal perseguimento dei propri interessi egoistici», il rifiuto da parte dei governi a costruire ostacoli alla libera concorrenza. In una simile situazione, agli operatori del settore economico, si presentano due strade per evitare ostacoli all'esercizio della loro attività: rapportarsi con un governo asservito e stabilire con esso, attraverso la corruzione, rapporti che consentano di perseguire determinati privilegi<sup>8</sup>.

La base empirica per la teorizzazione del *white-collar crime* è l'indagine statistica sulle illegalità commesse da settanta grandi società commerciali statunitensi, nell'arco temporale di quarantacinque anni. Sutherland prende in esame i seguenti tipi di violazione di legge: la restrizione della concorrenza, la pubblicità menzognera, le contraffazioni di brevetti, marchi di fabbrica e diritti d'autore, le violazioni di leggi sul lavoro, i ribassi, le frodi finanziarie e gli abusi di fiducia, le violazioni della normativa del tempo di guerra, e altre violazioni di varia natura. Dalle tabelle emerge come il 60% delle maggiori società abbia

---

<sup>6</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 1-8.

<sup>7</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., pp. 6 e 7.

<sup>8</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 40-55.

subito in media quattro condanne penali a carico di ciascuna. In molti stati, gli individui condannati quattro volte sono definiti per legge delinquenti abituali. La frequenza delle condanne penali a carico di grandi società, confuta le teorie convenzionali secondo cui il crimine è una conseguenza della povertà e delle patologie sociali e individuali attinenti. Sutherland è consapevole del fatto che solo il 16% delle decisioni contro le settanta società sono state emesse da tribunali penali<sup>9</sup>. Egli vede l'enorme danno causato dal *white-collar crime*, l'impunità che esso porta con sé, la sua mancata stigmatizzazione da parte degli uomini d'affari e dell'opinione pubblica, ma anche degli organi di controllo sociale, ed è convinto della necessità che tali condotte antisociali siano avvertite e definite come reati.

Il secondo elemento dell'indagine empirica di Sutherland, si fonda sull'analisi storica delle fattispecie illegali statisticamente documentate. Da questo studio emerge, per la prima volta, come il sistema della libera concorrenza e della libera impresa abbiano creato uno scenario adatto alla commissione di illeciti, e abbia vanificato l'attività regolatrice degli organi di governo. Viene così a crearsi uno spazio sottratto all'intervento e al controllo degli organi di vigilanza, humus ideale per l'uomo d'affari spregiudicato, per la violazione di leggi contro il monopolio e la libera attività economica. La fusione di numerose imprese e l'arbitraria determinazione dei prezzi mettono seriamente in pericolo la stabilità dell'economia nazionale. Con la conseguente concentrazione nelle mani di pochi uomini d'affari di enormi pacchetti azionari gli organi giudiziari sono riusciti a dichiarare nulli solo sessanta *trust* su 1.268 fusioni di società.

Il terzo elemento della ricerca empirica sul *white-collar crime* è costituito dalle biografie di tredici dipendenti di ditte commerciali. Dalle interviste emerge, che prima di essere assunto, nessuno dei dipendenti abbia commesso illeciti ed abbia avuto un'educazione improntata a valori quali la lealtà e la probità. Dopo l'assunzione, i dipendenti hanno dovuto svolgere, anche con animo riluttante, a causa di costanti pressioni e particolari insegnamenti tecnici, attività illecite della cui illegalità essi erano consapevoli. Sutherland così dimostra come la comunicazione interpersonale, caratterizzata da tutti gli elementi dell'associazione differenziale, abbia finito, attraverso l'apprendimento di condotte criminali nel mondo degli affari, col far assumere ai dipendenti intervistati comportamenti devianti<sup>10</sup>.

## 2. La teorizzazione del *white-collar crime*

Sutherland rivoluzionò radicalmente la criminologia americana, e non solo, intorno agli anni quaranta. La sua prima teoria è chiamata delle associazioni differenziali: il comportamento delittuoso è appreso non per semplice imitazione, ma attraverso l'associazione interpersonale con altri individui che già si comportano da delinquenti. In pratica, una persona è favorita nella scelta delinquenziale quando si trova inserita in un gruppo dove prevalgono definizioni favorevoli alla violazione della legge. Da questa prima teoria ne originò un'altra: quella cosiddetta dei colletti bianchi. Lo studioso scoprì, per primo, che la classe dirigente non solo commetteva reati ma che questi producevano danni rilevanti al sistema economico di una nazione. Questo tipo di reati: si manifesta principalmente nelle aziende che producono beni e servizi; ha un costo sociale molto elevato; un indice di occultamento altissimo; gode di un alto

---

<sup>9</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 16-28.

<sup>10</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 56-75.

tasso di impunità; e gli autori dei delitti non si sentono delinquenti<sup>11</sup>. L'analisi della teorizzazione di questa forma di criminalità, fa emergere aspetti che le attribuiscono non solo il pregio dell'originalità, ma soprattutto, il merito di avere dischiuso la criminologia alla considerazione di fatti sociali di grande rilievo criminologico. Essi sono, «la corruzione nell'ambito delle pratiche economiche, che coinvolge finanziari e politici; il danno causato ai consumatori da pratiche commerciali illegali; la mancata stigmatizzazione del *white-collar crime* da parte dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione di massa e delle agenzie di controllo; la violazione dei diritti dei lavoratori da parte degli imprenditori, con forme che vanno dalla violazione della privacy attraverso lo spionaggio all'imposizione di condotte commerciali illegali; la protezione che i grandi industriali ricevono, nelle pratiche monopolistiche, dal governo federale»<sup>12</sup>.

Sutherland sottolineò le conseguenze della dannosità dei crimini dei colletti bianchi. La perpetrazione di un reato comune tende a unire la collettività, poiché chi agisce nell'ambito della legalità esprime riprovazione nei confronti dei crimini ordinari, trae conferma del proprio senso di superiorità, grazie soprattutto alla accesa descrizione fornita dai *mass media* delle conseguenze infamanti e delle condanne a pene detentive cui tali condotte vengono sottoposte. Gli illeciti dei colletti bianchi, all'opposto, sono una minaccia per l'integrità della collettività poiché mettono in discussione la legittimità dell'ordine sociale, infiacchendo la fiducia e il senso di giustizia. Essi sono molto più dannosi per i consociati dei crimini comuni. La quantità di denaro sottratta alle banche da funzionari disonesti sono molto più ingenti di quelle rubate dai rapinatori. C'è più gente mutilata o uccisa da interventi chirurgici superflui, compiuti da medici a scopo di lucro, che non da lesioni o omicidi<sup>13</sup>. La criminalità dei colletti bianchi è assassina, sia nel senso che spesso le conseguenze dei reati sono devastanti non meno di quanto avviene con la violenza personale. Basti pensare al campo delle sofisticazioni alimentari o al traffico di rifiuti tossici: questo tipo di criminalità ha indubbiamente conseguenze assassine per il numero elevato di persone coinvolte. In particolare, nota magnificamente Sutherland, questo tipo di criminalità uccide il senso di responsabilità e di civismo: mentre una violenza personale riunisce i cittadini nel deprecare quanto avvenuto e li induce a riaffermare i principi fondamentali della convivenza, la criminalità dei colletti bianchi mina la fiducia nelle leggi e nello Stato, distrugge la certezza del diritto e le motivazioni dell'agire morale. E' assassina delle nostre vite e mina i presupposti del vivere sociale<sup>14</sup>.

A differenza di quanto accade per i crimini comuni, le vittime dei *white-collar crimes* spesso non si accorgono del danno subito. La criminalità dei colletti bianchi tende naturalmente a nascondersi, a mimetizzarsi, a camuffarsi. Poiché questo tipo di criminalità è propria dei ceti più agiati (anche se poi si allarga socialmente coinvolgendo un ampio numero di persone), questi reati vengono occultati in un'ampia gamma di modi. Chi detiene il potere, ha i mezzi per tentare efficacemente di nascondere la propria condotta criminale, può presentarla sotto una falsa luce, può dare notizie erranee e modificare il senso di quelle vere, può sopprimere la possibilità di diffusione e di circolazione di alcune informazioni. Difficilmente il cumularsi di profitti illegali di scarsa entità, conseguiti a danno di una

---

<sup>11</sup> E. Sicilia, *Economia impresa e criminalità dei colletti bianchi*, Cacucci, Bari, 2001, p. 220 e ss.

<sup>12</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 76-79.

<sup>13</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. XIII-XIX.

<sup>14</sup> F. Lundberg, *Ricchi e Straricchi*, Feltrinelli, Milano, 1969, pp. 50 e ss.

molteplicità di individui, provoca indignazione o reazione delle autorità. Di solito i reati commessi dai criminali comuni sono seguiti da denunce all'autorità giudiziaria e dall'esercizio dell'azione penale da parte di questa. Il più delle volte il crimine dei colletti bianchi, invece, può essere scoperto e perseguito solo se sono gli organi pubblici a prendere l'iniziativa. Gli stessi poteri pubblici sono però in larga misura connessi con le stesse persone che dovrebbero perseguire. La connessione contempla un grande numero di possibilità, che vanno dalle parentele vere e proprie alle parentele più efficaci in questo ambito: affari in comune, favori reciproci, divisioni di un bottino che spesso proviene dalla pingue mangiatoia della politica e dell'intervento pubblico. L'acqua in cui nuota la criminalità dei colletti bianchi è la collusione con i poteri pubblici, dunque come può meravigliare che il potere pubblico nelle sue molte facce (di vigilanza e di controllo, di investigazione e di repressione) lasci spesso impunito questo tipo di criminalità? I responsabili della giustizia penale temono di inimicarsi gli uomini d'affari poiché, tra le molte conseguenze, ciò potrebbe comportare una riduzione dei finanziamenti elettorali necessari a sostenere le loro successive candidature (in quanto cariche elettive nell'ordinamento giudiziario degli Stati Uniti)<sup>15</sup>. I complici di un reato sono normalmente puniti dalla legge penale, qui però si tratta di complici molto influenti nel determinare la pubblica opinione e dunque essi sembrano godere di un trattamento di favore. E' inoltre da sottolineare l'omogeneità culturale tra legislatore, giudici, amministratori e uomini d'affari.

Un fattore che sicuramente può spiegare la differente applicazione della legge nei confronti dei criminali dei colletti bianchi è la tendenza all'abbandono della sanzione penale. Essa si concretizza nella quasi totale rinuncia a pene estreme; nella sostituzione delle comuni sanzioni penali con altre misure non penali; nell'integrazione dell'intervento punitivo con misure come l'assistenza sociale e le attività rieducative nelle carceri.

Molti dei reati dei colletti bianchi possono essere compiutamente intesi e valutati solo da esperti del settore. Spesso le violazioni di legge di una società si protraggono per molti anni prima che enti pubblici o collettività se ne avvedano. L'effetto di tali reati può essere esteso nel tempo coinvolgendo milioni di persone senza che sia riscontrabile un preciso momento in cui un individuo abbia subito un danno. I *mass media*, essendo spesso di proprietà o controllati da potenti uomini d'affari, danno giudizi di parte nella diffusione di informazioni alla collettività.

I *white-collar crimes* non suscitano dunque nell'opinione pubblica la stessa compatta reazione indignata che invece provocano alcuni gravi delitti comuni. La normativa che disciplina il settore economico è una parte nuova e specializzata dell'ordinamento giuridico, e non manifestando il carattere criminale dei comportamenti previsti, risulta meno efficace di altre disposizioni penali nel rafforzare la morale pubblica.

Alla luce di ciò, Sutherland definisce altamente pericolosi e disgreganti dal punto di vista sociale i *white-collar crimes*<sup>16</sup>.

### 3. Il significato della ricerca di Sutherland sul *white-collar crime* nella cultura criminologica.

---

<sup>15</sup> V. Ruggero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, pp. 13-38.

<sup>16</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 67-74.

Le ricerche di Sutherland pongono l'accento «sul problema dello stereotipo del criminale e della criminogenesi, sui collegamenti tra criminologia, politica criminale e politica *tout court*, e sulla definizione di un nuovo campo di indagine criminologica: la devianza nel mondo economico e commerciale».

Per quanto riguarda le forme che questo tipo di devianza assume, il riferimento è all'organizzazione criminale, con la corruzione e le protezioni politiche e governative che essa implica. Di notevole rilevanza è la considerazione sull'ampia immunità di cui godono i *white-collar crimes*, pericolosa per i danni immediati e indotti causati in ampi settori della vita economica e sociale<sup>17</sup>. Altrettanto rilevanti sono le considerazioni di Sutherland sulla percezione di questa forma di devianza che, se da una parte non viene stigmatizzata, né provoca reazione sociale, dall'altra vede i suoi autori, i quali si considerano «onesti cittadini», impegnati in «attività finalizzate a combattere la diffusione della droga e della delinquenza minorile»<sup>18</sup>. Gli uomini d'affari, che tendono al comportamento criminale, provano ed esprimono disprezzo per la legge, lo stato e i funzionari pubblici. Da questo punto di vista essi assomigliano ai ladri professionali, spregiatori di legge, polizia, pubblici ministeri e giudici. Per gli imprenditori, i funzionari statali per lo più non sono che politicanti e burocrati, e le persone autorizzate a indagare sulla loro attività nient'altro che «ficcanaso».

Il fenomeno della cifra oscura, cioè il divario fra i delitti effettivamente commessi e non rilevati o perseguiti, e delitti registrati nelle statistiche ufficiali i cui autori siano stati identificati o siano rimasti ignoti, determina una serie di conseguenze: 1) non rende possibile comprendere e avere una rappresentazione completa e reale della criminalità; 2) mediante la rappresentazione distorta che la coscienza collettiva e le agenzie di controllo hanno della criminalità, vengono alterati sia «l'atteggiamento della società verso i criminali, il crimine e la pena», sia «la nostra coscienza dei criminali»<sup>19</sup>; 3) rende problematico lo studio scientifico della criminalità nel suo insieme, delle specifiche tipologie criminose e dei loro autori, nonché l'interpretazione criminologica della devianza; 4) il sistema dei controlli penali e la politica di lotta criminale subiscono conseguenze negative dalla rappresentazione distorta che le agenzie di controllo ricevono del fenomeno della criminalità, così il sistema repressivo orientato a colpire quasi esclusivamente, e con sanzioni sempre più rigorose, le forme di devianza più note, le quali per il fatto di emergere in modo evidente provocano un diffuso allarme sociale, finisce col trascurare forme delittuose antisociali, come la criminalità economica, che non hanno l'evidenza e non suscitano le reazioni emotive delle prime. Gli studi criminologici, dunque, devono considerare attentamente anche la criminalità nascosta e interpretare criticamente le statistiche ufficiali della criminalità. È merito della criminologia più attenta e recente, che ha saputo cogliere e mettere in luce il significato che la ricerca di Sutherland sul *white-collar crime* assume in riferimento alla criminalità nascosta, avere colto la portata della cifra oscura, delle alterazioni che determina nella reazione sociale, dei problemi interpretativi circa la criminalità e di una ragionata politica di lotta al crimine economico preventiva e repressiva, che riesca a realizzare una difesa sociale contro tutti i comportamenti devianti e antisociali che costituiscono un attentato all'ordinata convivenza civile. «Il numero oscuro», elevatissimo nel mondo degli affari, «rappresenta la sostanza del crimine e le statistiche sono

---

<sup>17</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 79 e ss.

<sup>18</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 33-49.

<sup>19</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., p. 61.

solamente la sua ombra»<sup>20</sup>. La complessità tecnica relativa alla scoperta e al perseguimento delle forme di criminalità negli affari e i meccanismi selettivi attraverso i quali «la società presceglie alcune modalità di comportamento, e di conseguenza non tutti, ma soltanto alcuni dei soggetti i quali realizzano quelle modalità comportamentali e li “etichetta” come devianti o criminali»<sup>21</sup>, dovrebbero portare le ricerche sul *white-collar crime* a orientarsi anche verso lo studio delle condizioni strutturali sociali che determinano immunità differenziali. La complessità delle leggi che regolano il sistema economico e fiscale, il fatto che spesso le attività illecite vengono realizzate in differenti stati e sotto la regolamentazione di normative diverse, la consulenza di specialisti che permette alle società di sfruttare tutte le risorse legittime per eludere le leggi, il debole status della vittima di un reato economico, favoriscono l’occultamento della criminalità negli affari<sup>22</sup>.

Importante è il significato della ricerca per quanto riguarda il concetto di criminale e la criminogenesi. Una scuola di pensiero ha affermato la necessità di basarsi sulle deviazioni dalla norma di carattere organico, un’altra sulla mancanza di intelligenza e una terza sui disturbi emotivi. Se si analizzano a fondo, le tipologie non presentano differenze significative e costanti tra criminali e non criminali. Molto spesso psichiatri e psicanalisti spiegano il comune comportamento criminale facendo riferimento all’instabilità emotiva. Ma nemmeno costoro si sognerebbero di sostenere che i reati delle industrie *Ford* derivino dal complesso di Edipo, quelli della *Aluminium Company of America* da un complesso di inferiorità o quelli della *DuPont* da un’esperienza traumatica. Se le caratteristiche personali svolgessero una funzione primaria nella causazione dei crimini dei colletti bianchi, esse dovrebbero riflettersi nella diversa frequenza delle violazioni di legge tra le settanta grandi società analizzate da Sutherland. Esse hanno subito un numero molto variabile di decisioni contrarie, compreso tra 1 e 50. Inoltre vi sono società che hanno violato una sola legge, altre che hanno violato più leggi. Questa differenza nel numero delle decisioni può essere spiegata in base a quattro fattori: gli anni di vita della società, le sue dimensioni, la sua posizione nella struttura economica e le caratteristiche personali dei suoi dirigenti<sup>23</sup>. Lo stereotipo di *white-collar criminal*, con i suoi connotati di efficienza operativa, integrazione nella società e agiatezza, incide sulla connessione tra criminalità e condizioni patologiche, sociali o personali, facendo perdere gran parte della sua validità. In pratica lo stereotipo del *white-collar criminal* revoca al criminale il carattere di diverso con cui tanta letteratura lo ha etichettato e gli conferisce quello, nuovo, di normale che lo differenzia dal cittadino onesto esclusivamente attraverso i mezzi impiegati per il raggiungimento dei fini, e dal criminale comune per la differenza sia nella stigmatizzazione da parte degli organi di controllo sociale che nella immunità nei confronti della giustizia penale<sup>24</sup>.

Il merito più notevole della teoria di Sutherland è quello di non fare distinzioni, di definire un concetto applicabile a qualsiasi tipo di soggetto; il demerito più rilevante è la scarsa capacità predittiva della teoria, cioè il fatto che sulla base di questa definizione risulta molto difficile effettuare qualsiasi previsione di comportamento: si tratta sempre di una

---

<sup>20</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., p. 62.

<sup>21</sup> W. G. Carson, *White-collar crime and the enforcement of factory legislation*, in *The British Journal of Criminology*, 1977, 10, p. 397.

<sup>22</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 147-149.

<sup>23</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 327 e ss.

<sup>24</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 79 e ss.

predizione a posteriori, che può dar conto di un dato comportamento soltanto sulla base di una biografia molto dettagliata. Sutherland è sicuramente un innovatore profondo del pensiero criminologico, la sua teoria sul *white-collar crime* non può rappresentare l'unica spiegazione della criminogenesi e non riesce a revocare validità all'approccio multifattoriale<sup>25</sup>.

Nonostante Sutherland affermi «di non occuparsi di politica»<sup>26</sup> le implicazioni politiche della sua opera sono evidenti. Mettendo in evidenza i comportamenti devianti di soggetti appartenenti a quella parte di società considerata sana, il cittadino benpensante non riesce più a identificarsi in essa, cosa per lui assai gratificante. Sutherland è consapevole di cosa significa mettere i detentori del potere di fronte alla consapevolezza di dover prendere atto della criminalità degli uomini d'affari e dei danni apportati al sistema economico da un regime di libera concorrenza, non controllato da interventi governativi e da un'adeguata pianificazione sociale<sup>27</sup>

## **CAPITOLO SECONDO**

### **ALCUNE TIPOLOGIE DELLA CRIMINALITÀ NEGLI AFFARI**

#### *1. Le infrazioni fiscali*

Le evasioni e le frodi fiscali prendono forme talmente complesse e sofisticate da giustificare l'affermazione secondo cui, in questo settore, «la realtà supera l'immaginazione»<sup>28</sup>. La perpetrazione di queste due forme di illeciti, indicati dalla letteratura criminologica con il termine generico «infrazioni fiscali»<sup>29</sup>, nasce da una spaccatura fra sistema sociale e consenso sociale: per il cittadino, «il fisco è un nemico personale, al quale rimprovera di pesare sulla sua indipendenza, di controllare i suoi modi di vivere e di prendergli il denaro»<sup>30</sup>.

La frode fiscale è generata da una reazione psicologica di «resistenza all'imposta»<sup>31</sup> e appare proporzionale al livello dell'imposizione fiscale. Vi sono due ordini di motivi per spiegare ciò. Innanzitutto, manca una visione sociale e collettiva dei problemi e dell'economia dello Stato, con la conseguenza di non considerarli come propri. In secondo luogo, vi è un largo dissenso intorno ai modi e ai criteri di come viene utilizzato e gestito il denaro pubblico. Dissenso, che per quanto riguarda le imprese, rappresenta il più comodo alibi per giustificare le infrazioni fiscali.

Le infrazioni tributarie, sarebbero dunque prodotte da fattori socioculturali, che determinano la resistenza all'imposta, e dal divario tra sistema socioeconomico e sistema fiscale. A ciò va aggiunto il fatto, che spesso vi è un mal funzionamento dell'amministrazione tributaria. Questo spiega le infrazioni tributarie commesse da persone fisiche o da piccole e medie imprese, mentre per quanto riguarda le grandi imprese e le società multinazionali, è l'accrescimento del potere economico e politico da conseguire attraverso la realizzazione dei

---

<sup>25</sup> E. U. Savona, *Economia e criminalità*, cit., pp. 203-213.

<sup>26</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 39.

<sup>27</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 82.

<sup>28</sup> Così R. Desnè, *Préface* al volume di J. Cosson, *Les industriels de la fraude fiscale*, Ed. du Seuil, Paris, 1971, p. 7.

<sup>29</sup> Conseil de l'Europe, Comité européen pour les problèmes criminels – Comité restreint sur la criminalité des affaires - , *Avant – projet de rapport du Comité restreint*, cit., p. 3.

<sup>30</sup> R. Desnè, op. cit., p. 7.

<sup>31</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., p. 227.

massimi profitti, a giustificare la commissione della frode fiscale. Le infrazioni fiscali delle imprese, che spesso rivestono le forme tipiche delle criminalità organizzata, vengono perpetrate utilizzando illecitamente le strutture sovranazionali di cui esse dispongono e le risorse offerte dalla legislazione comunitaria, nonché sfruttando a loro favore le disuguaglianze offerte dagli ordinamenti dei singoli stati.

Le frodi fiscali più frequenti consistono nell'ottenimento fraudolento di «sovvenzioni per esportazioni fittizie, nell'ambito comunitario, verso altri paesi, oppure nella naturalizzazione di prodotti importati da paesi stranieri». Grazie alla costituzione di società fittizie e alle transazioni che esse effettuano, nel primo caso si può conseguire un rimborso della tassa sul valore aggiunto, nel secondo si aggira il pagamento della tassa sulle importazioni. Vi sono comunque altri modi in cui le imprese frodano il fisco: i trasferimenti di fondi per evadere l'imposta e i trasferimenti della sede sociale nei cosiddetti paradisi fiscali<sup>32</sup>.

In base alle circostanze, il reato fiscale, può essere letto in modi diversi: una grave forma di frode, una violazione di natura bagatellare o un legittimo meccanismo di elusione fiscale. Anche quando è palese la violazione di una norma, è molto variabile la decisione di considerarla civilmente o penalmente rilevante e altrettanto vari sono i rimedi che utilizzeranno gli organi dell'amministrazione finanziaria.

L'evasione fiscale è una fattispecie di reato che richiede non solo il mancato pagamento delle tasse, ma anche un tentativo di evadere o annullare il tributo, occultare dei redditi o fuorviare le autorità. Essa è la volontaria violazione di un noto dovere civile. «Si avrà dissimulazione di componenti positivi di patrimonio ogniqualvolta la condotta del contribuente si traduca in una consapevole attività volta a trasferire nella dichiarazione dei redditi le infedeltà o le omissioni contenute nelle scritture contabili obbligatorie». Ciò che rileva penalmente non è tanto l'occultamento del reddito mediante interposizione fittizia o società di comodo, quanto l'omessa o infedele annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie e la conseguente infedeltà nella dichiarazione dei redditi (L. n. 516/1982)<sup>33</sup>. Il danno più ovvio e immediato, causato dall'evasione fiscale, è la perdita di entrate per l'erario. Ciò provoca una diminuzione delle risorse che finanziano i programmi del governo: scuole e università, strade, polizia, esercito, sistema giudiziario etc. Le vittime di questi danni sono i destinatari di provvidenze pubbliche, chi subisce una perdita di beni e servizi e in generale tutti i contribuenti che devono eventualmente versare tasse in maggior misura, per compensare il minore gettito.

Per giustificare l'esiguità delle entrate, l'evasore effettuerà una serie molteplice di inganni: «aprirà conti correnti segreti, disporrà del denaro in modi che è improbabile siano socialmente produttivi, coinvolgerà membri della famiglia, colleghi, impiegati, clienti e fornitori in una rete di illegalità». Quando l'evasione fiscale è diffusa, è il sistema stesso ad esserne indebolito: la fiducia nell'amministrazione tributaria è persa, i cittadini onesti provano risentimento e sdegno per i cittadini disonesti, possibili evasori sono più stimolati nell'evasione del fisco, la portata intimidatrice delle leggi si affievolisce<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 226-232.

<sup>33</sup> A. D'Avirro, *Frode fiscale: interposizione fittizia e società di comodo*, in «Nuove forme di criminalità economica e finanziaria: sanzioni e garanzie. Atti del congresso Internazionale del 22-24 Maggio 1987», C.I.R.G.I.S., Milano, pp. 45-50.

<sup>34</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., pp. 291-298.

La complessa e multiforme fenomenologia dell'evasione fiscale, nella sua causalità appare come un sistema anomalo, radicato e ramificato nella struttura tributaria di ogni paese. In Italia tale aberrazione raggiunge picchi elevati. La letteratura economica si interessa a cicli alterni di tali argomenti, anche se ultimamente l'interesse verso la materia è in aumento. Ciò si spiega (concordemente) con l'allarmante vastità dell'evasione fiscale e conseguenti problemi di equità tributaria specie orizzontale. Vi è inoltre la discordante interpretazione sugli esiti delle politiche draconiane finalizzate al recupero dell'evasione, con la possibilità di effetti macro-economici non previsti, nel rapporto tra domanda e offerta, alla luce della attuale crisi congiunturale bisognosa, per contro, di politiche di sviluppo e di rilancio. Il recupero dell'evasione e i nuovi sistemi di accertamento si inquadrano in un'ottica di stretta cooperazione con l'amministrazione finanziaria, soprattutto a causa delle difficoltà e dei costi per ottimizzare lo svolgimento della normale attività di indagine. I nuovi strumenti di accertamento devono derivare dalla conoscenza delle cause determinanti la complessa realtà dell'evasione e dallo studio dell'analisi economica degli strumenti di controllo.

La stima quantitativa dell'evasione può essere determinata con una diversità metodologica che comunque rileverà "solo" una valutazione virtuale del fenomeno, sia per l'intrinseca conoscenza di una realtà inesistente (le imposte evase), sia per le difficoltà di determinare i limiti di retroazione su imponibili, gettiti ed evasione stessa che rappresenterebbe il recupero dei prelievi non pagati. Vantaggi e limiti sono insiti in ogni metodo con caratteristiche proprie: la motivazione all'evasione, secondo l'incrocio con l'analisi teorica, sarebbe determinata in primis da variabili strettamente economiche. Ne deriva la conferma che il controllo dell'evasione deve originare da un sistema di sanzioni che determini il comportamento degli agenti.

Il peso dell'evasione fiscale in Italia risulta elevato, mediamente raggiunge un livello doppio rispetto a quello degli altri paesi europei. La scarsa efficienza del sistema di controllo e repressione e la dispersione del tessuto produttivo, con maggioranza di imprese medio-piccole più sensibili agli oneri contabili, sono le cause che comunemente vengono attribuite alla determinazione dell'evasione fiscale. Altri aspetti peculiari possono essere il rapporto "alte aliquote-elevata evasione", specie per i decenni dopo la riforma del 1972, e la mancanza di coesione sociale determinata dall'insufficiente sviluppo del senso civico specialmente in determinate aree geografiche; a ciò si aggiunge la percezione di diffusa insoddisfazione per il livello di qualità e quantità dei servizi erogati dal settore pubblico e l'effetto sulla volontà della classe politica determinato da gruppi di pressione.

I soggetti e i settori dove l'evasione trova il suo humus ideale sono quelli in cui è più agevole dichiarare imponibili inferiori a quelli effettivi. Gli imponibili evasi sono quantificati per un valore virtuale stimato al 40% per l'Iva e al 25% per Irpef e Irpeg. Il dato relativo all'Irpef va disgiunto per un valore del 10% per dipendenti e pensionati e per il 15% per autonomi e imprenditori. In termini virtuali il *tax gap* si collocherebbe intorno al 10% circa del Pil. Questi dati evidenziano un dilemma nell'attuazione delle strategie delle politiche di controllo: tentativi di recuperi elevati possono essere vanificati dagli esiti di ritorno sugli imponibili; obiettivi contenuti possono non avere effetti sostanziali non modificando la situazione reale, alimentando gli effetti distorsivi specie sul piano dell'equità orizzontale. Va quindi applicata una strategia di rientro graduale che finanzia la riduzione delle aliquote su tutti i contribuenti permettendo il ripristino di un grado superiore di equità orizzontale.

L'amministrazione deve conoscere profondamente le ragioni e i meccanismi che spingono i contribuenti all'evasione per poter effettuare e finalizzare gli interventi di prevenzione e di lotta. Il modello proposto da Allingham e Sandmo (1972) prevede che la decisione ad evadere da parte di un agente economico razionale origini dalla intenzione di massimizzare la scelta di evasione, ipotizzando la prospettiva remota di un accertamento a fronte del sicuro guadagno, qualora non si incappi nelle maglie dei controllori. Se evade ottiene un premio, se viene controllato una sanzione. Questi fattori orienteranno la sua scelta sul livello di evasione, considerando il proprio grado di avversione al rischio. Le varianti determinanti la scelta sono la frequenza di accertamenti, l'entità della sanzione, il reddito, le aliquote, l'avversione al rischio, il disagio che l'accertamento provoca. In relazione ad essi si possono quindi identificare le condizioni di convenienza dell'evasione, il beneficio del contribuente e la perdita di gettito, variabili tutte decisive per configurare nuove tipologie di accertamento.

L'interpretazione di queste analisi va valutata con ragionevole prudenza. Nella realtà empirica alcune variabili del modello possono essere inficiate da errori di percezione (le aliquote o le probabilità di accertamento) o da vincoli operativi (le entità delle sanzioni o la frequenza dei controlli). La condotta del contribuente può non essere motivata solo da calcoli razionali di convenienza economica e può essere influenzata dall'azione di gruppi di interesse e dalle loro connivenze politiche. Risulta rilevante il *frame* istituzionale e sociale in cui si collocano le decisioni, specie in relazione alla coscienza civica consolidata e alla "rispettabilità" della classe politica e amministrativa.

L'incertezza sui valori degli accertamenti, specie sui redditi di impresa, complica ulteriormente la situazione. La decisione di pagare o evadere le imposte è fortemente condizionata dalle modalità e dalla frequenza degli accertamenti. Ne consegue un'analisi sulle nuove tipologie relative agli accertamenti stessi. Gli studi di settore consentono, attraverso l'attuazione della prescrizione teorica di concentrare gli accertamenti sui contribuenti con redditi che maggiormente differiscono dal livello di riferimento per la loro tipologia di attività. Gli studi, nell'ambito del metodo di accertamento induttivo, permettono un'inversione semplice dell'onere dalla prova. Gli studi, inoltre, consentono ai contribuenti un termine di riferimento nella valutazione del costo di una probabile esclusione dell'accertamento.

I primi rilievi sembrano suggerire che gli studi di settore svolgano un effetto positivo sul gettito diretto, nonostante i margini di adesione risultino poco elevati (inferiori al 60%). Il condono si struttura come un'offerta dell'amministrazione, a copertura del rischio di accertamento, finalizzata ad un incremento immediato del gettito fiscale. Nel contesto A/S si dimostra la disponibilità da parte del contribuente del pagamento di una somma elevata. Nella pratica tutto ciò non si verifica, non essendo l'amministrazione generalmente in grado di personalizzare adeguatamente l'offerta individuale e dovendosi quindi adattare alla domanda, sotto il vincolo del gettito da conseguire. Quest'ultimo può essere elevato, ma l'operazione influisce negativamente, specie se ripetuta sulla *compliance* futura, in quanto rende meno credibile l'attività di accertamento. La prassi dell'accertamento con adesione e similmente la conciliazione giudiziale riprendono istituti di *tax settlement* diffusi in molti paesi e permettono di evitare (o sospendere) un contenzioso ingestibile e infruttifero per l'amministrazione, se il contribuente accetta con una sanzione sostanzialmente ridotta l'offerta personalizzata di accertamento. Nella logica A/S, cadendo la sanzione, può peraltro aumentare la propensione

iniziale all'evasione (bilanciata in misura parziale dall'adesione all'accertamento). La legge finanziaria del 2003 definisce il concordato preventivo, che predetermina per un triennio le imposte, per contribuenti con ricavi fino a cinque milioni di euro. Si offre così al contribuente la possibilità di un menu molto ampio per la scelta dei regimi impositivi, in una linea di tendenza orientata verso la forfetizzazione delle imposte. Nell'analisi A/S la disponibilità a pagare del contribuente dovrebbe essere elevata, incorporando le imposte comunque versate più l'imposta che lo stesso sarebbe disposto a versare per un condono (quest'ultima pari agli esborsi attesi in sede di accertamento, più il valore attribuito sia al rischio che al disagio di un accertamento). Il gettito previsto potrebbe risultare elevato. La capacità di deterrenza dell'amministrazione si manifesta debole nei confronti di chi non si adegua: un'azione di riduzione sostanziale delle rendite da evasione può indurre i contribuenti ad adeguarsi e a versare importi consistenti.<sup>35</sup>

Attualmente lo scudo fiscale previsto al governo per il rientro dei capitali dall'estero potrebbe indebolire la lotta all'evasione fiscale attraverso la quale, il governo punta a finanziare le misure per il rilancio dell'economia. Questa è l'analisi che la Corte dei Conti, ascoltata nel luglio 2009, ha formulato davanti alle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato sul Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2009-2013, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008. «Provvedimenti ritenuti opportuni per favorire il rilancio dell'economia, come nel caso dello scudo fiscale - ha detto il presidente della magistratura contabile, Tullio Lazzaro - possono essere percepiti da i contribuenti come un segnale di allentamento del rigore fiscale, o addirittura di promessa di un nuovo condono. Se ciò si verificasse, gli effetti di deterrenza delle misure anti-evasione rischierebbero di essere largamente vanificati». L'eventualità di questo rischi è molto grande considerando che il quadro dei sei provvedimenti che formano la manovra di finanza pubblica varata tra il giugno 2008 e il giugno 2009 appaiono legati da uno stesso filo conduttore: il crescente ruolo assegnato alla lotta all'evasione come strumento di politica di bilancio, considerato ormai una non episodica terza via di copertura, alternativa ad espliciti inasprimenti fiscali o a riduzioni di spesa. Ciò si evince, inoltre, dall'annunciata (e argomentata) estensione futura secondo il Dpef 210-2013. Emerge da ciò la necessità di una riflessione sulle implicazioni e sui rischi che ne derivano sotto il profilo dell'attuazione dei provvedimenti e della fattibilità del conseguimento del maggior gettito preventivato.

Il maggior gettito intestato al contrasto dell'evasione fiscale si commisura poco meno di 3 miliardi di euro per il 2009, ma si stima oltre 14 miliardi per il triennio 2009-2011. Queste risorse, secondo il parere dei magistrati contabili. Nonostante siano considerate in costante crescita non risultano così certe: «l'incidenza di tale fonte di entrata rispetto al complesso del gettito netto ascrivibile ai provvedimenti di entrata è crescente, passando dal 34% del 2009 all'81,7% del 2010, al 112% del 2011, al 116,3% del 2012 (74% nella media del periodo)». Secondo le stime ufficiali il contrasto all'evasione dovrebbe assicurare più del 28% della copertura della manovra di bilancio varata negli ultimi dodici mesi, arrivando a superare il 30% nel 2010. «Il crescente ricorso alla lotta all'evasione come strumento di copertura ha registrato un'impennata con l'ultimo dei provvedimenti varati: gli oltre 7 miliardi di recuperato di gettito attesi, secondo le previsioni ufficiali, consentono sia una

---

<sup>35</sup> L. Bernardi e L. A. Franzoni, *Evasione fiscale e nuove tipologie di accertamento: un'introduzione all'analisi economica*, in «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», MCMXXXVII-1, Milano, 2003, pp. 37 e ss.

significativa redistribuzione del prelievo (a fronte di concomitanti operazioni di sgravio) sia una fonte primaria di copertura di nuove spese».

In sostanza una solenne bocciatura dei magistrati contabili per il provvedimento più contestato dell'ultimo decreto anticrisi. Sulla stessa linea appaiono le critiche mosse dall'opposizione secondo la quale appare scandaloso che con lo stesso provvedimento si imponga il pagamento delle imposte ai terremotati dell'Abruzzo sotto le tende, e si prometta un condono a chi ha evaso e esportato illegalmente capitali all'estero. Oltretutto con benefici assai dubbi, considerato che il precedente scandalo-scudo fu considerato un fallimento<sup>36</sup>.

## 2. Corruzione

La corruzione, considerata all'interno delle relazioni economiche, è in primo luogo, un problema nazionale, ma è anche un problema che supera i confini nazionali a causa della dimensione internazionale del fenomeno.

La corruzione è strettamente collegata al mondo economico tanto nelle sue origini che nel suo sviluppo: infatti, se alla sua genesi è possibile riscontrare motivazioni che rappresentano un preciso interesse sia dell'amministratore, del funzionario corruttibile, sia del corruttore, che illecitamente mira ad accrescere il proprio potere economico, i suoi effetti oltre a minare l'attività della pubblica amministrazione, finiscono con lo sconvolgere profondamente le «regole del gioco economico». Da un punto di vista strettamente criminologico, la devianza corruttiva assume due aspetti che le attribuiscono il carattere di una manifestazione antisociale: il primo va individuato nella sua funzione, che consiste nel «preparare o mascherare la violazione di regole giuridiche o di direttive politiche»; il secondo va riscontrato nel carattere fisiologico che la corruzione ha assunto nell'ambito dell'amministrazione pubblica. E' P. Nuvolone a scrivere che «la sempre maggiore estensione della “mano pubblica” nell'economia e la sempre maggiore dipendenza delle imprese private dai finanziamenti pubblici e in genere dai pubblici poteri, hanno creato i presupposti di una serie di reati contro la pubblica amministrazione che, in sé e per sé, non sono nuovi (peculati, concussioni, corruzioni, falsi in bilanci, ecc.), ma che presentano il carattere, relativamente nuovo, della loro sistematicità funzionale: fanno parte, cioè, del modo di funzionamento del sistema, così da essere considerati mezzi naturali di realizzazione di certi interessi»<sup>37</sup>.

L'impatto, che il fenomeno corruttivo provoca sulla generalità dei consociati, è catastrofico: i cittadini finiscono col giustificare i propri comportamenti disonesti, considerandoli meno gravi di quelli che pongono in essere i loro governanti, giudici, amministratori. L'esempio della corruzione praticato dalle società commerciali più in auge rappresenta un modello negativo per i cittadini, soprattutto per i giovani, poiché induce a ritenere che ciascuno debba raggiungere con qualsiasi mezzo i propri obiettivi. Dunque, la moralità dei consociati è notevolmente influenzata dal comportamento dei cittadini che occupano posizioni primarie nella vita pubblica, finanziaria, economica e politica<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> L. Morsello, *La Corte dei Conti contro lo scudo fiscale del governo: “Rallenta la lotta all'evasione”*. Pubblicato nella sezione Economia de l'Unità il 26 Luglio 2009.

<sup>37</sup> P. Nuvolone, *Cambiamenti nelle forme e nelle dimensioni della criminalità sul piano transnazionale e nazionale*, Cedam, Padova, 1972, cit., p. 9.

<sup>38</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 246-256.

Qualcosa di valore deve essere dato o ricevuto in modo disonesto, perché tale azione assuma le forme della corruzione. Il requisito della disonestà è spesso considerato l'elemento psicologico principale che differenzia la fattispecie della corruzione dal reato meno grave di dare o ricevere *gratuities*. La corruzione non fa che rendere il mondo politico e degli affari tutt'altro che cristallino, dando luogo a decisioni fondate su presupposti impropri. «Determina instabilità politica, distorce i mercati, mette a rischio la legalità, ritarda lo sviluppo, spreca risorse, abbassa il livello di fiducia nelle istituzioni con poteri decisionali e conduce all'ingiustizia, all'iniquità e all'inefficienza»<sup>39</sup>.

La corruzione si fa forte del fatto che essa pone in essere un vantaggio sia per il corruttore che per il corrotto. E' un terzo che ne subisce le conseguenze: assai di rado esso è una persona fisica, la maggior parte delle volte è un'impresa, un'autorità locale, un'associazione o un'organizzazione, di solito strutture astratte e impersonali. Gli autori del reato, sia il corruttore che il corrotto, non riescono a percepire il fatto di poter danneggiare qualcuno di loro conoscenza e sono dunque poco scrupolosi e attenti a comportarsi in modo scorretto.

Spesso è necessaria una grande "energia criminale" per abbattere le barriere accuratamente erette per difendere il sistema dalla corruzione. «Ritocchi contabili, ordini e fatture che includono commissioni occulte, doppie contabilità, ricevute falsificate, canali di distribuzione truccati, imballaggi manomessi, bolle di consegna sostituite, denaro trasferito all'estero, consulenze strapagate e inutili, procedure d'appalto non rispettate, merce di qualità inferiore, affari tra amici»: la gamma dei delitti di corruzione è ampia e diversificata. Da nulla si sottraggono tutti questi loschi affari come dai riflettori della pubblicità. Per questo motivo la chiave di volta per prevenire e arginare la corruzione è la comunicazione. Le persone disoneste devono vivere nel timore che le loro malefatte possano affiorare in superficie. La maggior parte dei delitti di corruzione viene scoperta casualmente. Le autorità investigative ne sono perfettamente consapevoli. Esse sono a conoscenza anche della possibilità che ogni caso su cui essi indagano è collegato almeno ad altri cinque. Per questa ragione le indagini per sospetta corruzione richiedono un notevole impiego di personale. Le autorità sono restie a continuare le investigazioni circa casi sospetti, in quanto temono indagini complesse, per le quali non hanno a propria disposizione il personale adeguato. Per questo i casi di corruzione scoperti sono meno numerosi di quanto potrebbero essere.

La comunicazione può avvenire sotto varie forme. Gli scambi di vedute a quattr'occhi e la condivisione della responsabilità sono i metodi più semplici. Ma anche accertamenti ad un certo punto della catena degli eventi creano la comunicazione. L'audit interno comunica inoltre con i singoli reparti ed altre strutture nell'ambito dell'organizzazione. Anche l'audit esterno, vale a dire la revisione contabile dei bilanci e dei rendiconti annuali, contribuisce alla trasparenza. Resoconti nel giornale dell'azienda e attività di pubbliche relazioni da parte delle imprese o delle autorità offrono altri canali ancora. Infine, è possibile comunicare con organizzazioni simili o comparabili per esercitare un qualche influsso sulle strutture. Su tali riflessioni si basa l'attività di Transparency International Deutschland. Quest'ultima è stata creata nel 1993 a Berlino e all'Aia, allo scopo di lottare contro la corruzione<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., pp. 228-251.

<sup>40</sup> *La comunicazione - chiave di volta per prevenire la corruzione*, a cura di A. Martiny, membro del comitato direttivo di Transparency International Deutschland, Berlino, 2009, pp. 2 e ss.

Il 17 febbraio 1992, a Milano, venne arrestato per corruzione Mario Chiesa, socialista emergente, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Così iniziò Tangentopoli. Dapprima a Milano, e poi in diverse altre città e regioni si moltiplicarono comunicazioni giudiziarie e arresti di politici di primo piano; furono sottoposti a procedimento tutti i segretari dei partiti di governo; un ex presidente del Consiglio (l'onorevole Craxi) fu raggiunto da più ordinanze di custodia cautelare (e, poi, di carcerazione), non eseguite solo per la sua latitanza all'estero; molti enti pubblici furono decapitati di presidenti e di amministratori e altrettanto accadde per alcuni colossi privati. Fu l'emergere in sede processuale dell'intreccio, diffuso e all'apparenza inarrestabile, tra malaffare e settori dell'amministrazione, dell'imprenditoria e della politica, diretto prevalentemente (ancorché non soltanto) al finanziamento di quest' ultima. Lo confermò alla Camera, il successivo 29 aprile, l'onorevole Craxi, il quale, nel dibattito sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per sei episodi di corruzione (contestatigli dalle Procure di Milano e Roma), non negò i fatti ma si limitò a chiamare in correità il Parlamento, invitando chi non aveva "preso soldi" per finanziare la politica ad "alzarsi in piedi".

Nonostante i "fasti" giudiziari di Mani pulite, la corruzione non è affatto diminuita dai primi anni novanta a oggi. E ciò perché quella di Tangentopoli è stata una straordinaria occasione dovuta a circostanze contingenti e non a un cambiamento culturale diffuso e penetrato nel profondo della società. Le circostanze contingenti sono state molte e non agevolmente ripetibili: un livello qualitativo della corruzione incompatibile con le esigenze dell'economia, le ricadute di uno scontro politico senza esclusione di colpi (che ha determinato lo "scaricamento" di personaggi intorno ai quali il sistema aveva in precedenza fatto quadrato), la crescita di efficienza e di capacità investigativa di alcuni apparati di polizia, il (provvisorio) attenuarsi della capacità di controllo diretto del sistema politico sui processi più delicati (tradizionalmente realizzato attraverso la cosiddetta "giustizia politica", fatta di "prudenza" della Commissione inquirente e di "sobrietà" nelle autorizzazioni a procedere), il graduale incrinarsi dell'omogeneità (consapevole o inconsapevole) di molta parte della magistratura con il sistema politico di cui è stata per lustri simbolo la Procura della Repubblica di Roma e che ha prodotto omissioni, insabbiamenti, avocazioni, competenze sottratte, connessioni ardite e molti altri artifici, pur di non turbare gli assetti di potere esistenti.

E' possibile far emergere la corruzione in maniera più diffusa e, soprattutto, arginarla in modo più drastico? A favorire l'espandersi della corruzione ha concorso in modo significativo l'insufficienza e la superficialità della risposta giudiziaria, determinata da un sistema penale arcaico e inadeguato, dall'impropria formulazione di alcune fattispecie di reato, dalla sempre incombente prescrizione ecc. Di qui indicazioni propositive conseguenti: una più comprensiva riscrittura delle fattispecie di concussione e corruzione (soprattutto ambientale), una profonda revisione della disciplina della prescrizione, la previsione di opportuni strumenti (e benefici) per stimolare denunce e collaborazione processuale delle vittime etc<sup>41</sup>. Mani pulite ha invece svelato che cosa c'era dietro la coltre del potere politico: prove evidenti di illegalità. Confessioni, in massa, di persone che ricoprivano ruoli importanti nell'economia e nella politica. È vero, ci sono state anche delle assoluzioni, ma perlopiù solo

---

<sup>41</sup> P. Davigo e G. Mannozi, *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale*, Laterza, Bari, 2007, pp. 50-372.

perché erano state cambiate alcune leggi processuali. Il sistema politico ha volutamente ignorato che uno dei suoi scopi era quello di frenare la corruzione.

Il fenomeno della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione «è talmente rilevante e gravido di conseguenze» da poter impattare per oltre 60 miliardi di euro l'anno. Si tratta di una vera e propria «tassa immorale e occulta» pagata i soldi rilevati dalle tasche dei cittadini. Lo afferma il procuratore generale della Corte dei Conti, Furio Pasqualucci, nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2008. Secondo il procuratore è più che ragionevole temere che il suo impatto sociale «possa incidere sullo sviluppo economico del paese anche oltre la stima effettuata dal Saet (Servizio anticorruzione del ministero della P.A.) nella misura prossima a 50-60 miliardi di euro all'anno». Maggiori conseguenze, inoltre, secondo il procuratore vengono prodotte «dalla corruzione serpeggiante nella P.A. sul piano della sua immagine, della moralità e della fiducia che costituiscono un ulteriore costoso non monetizzabile per la collettività che rischia di ostacolare gli investimenti esteri, di distruggere la fiducia nelle istituzioni e di togliere la speranza nel futuro alle generazioni di giovani, di cittadini ed imprese»<sup>42</sup>.

### *3. Frodi in danno degli investitori*

La frode è un'azione connessa a quello che Habermas definiva “*agire strategico*”, in cui quel che conta è solo il fine da raggiungere. La frode è innanzitutto inganno: questa è la prima sinonimia che la nostra mente evoca e quando parliamo di inganno pensiamo immediatamente alla menzogna. Quando si tenta di definire la frode, l'inganno e la menzogna ci si muove sul difficile terreno dei processi mentali, ossia in una dimensione che coinvolge direttamente e primariamente il sapere di un individuo. Proprio a ciò sono connessi la menzogna e l'inganno, che si presentano innanzitutto come un indurre in errore il prossimo: si tratta di indurre qualcuno ad un comportamento sottraendogli delle possibilità di conoscenza e, pertanto, facendolo cadere in errore alterando illecitamente la percezione reale. La frode, oltre che sulla menzogna, si avvale della reticenza: se la menzogna consiste nel dire intenzionalmente ciò che non è, la reticenza è il non dire intenzionalmente ciò che è. Il discorso deve però essere adeguatamente inquadrato nella cornice della realtà politica, ossia in una cornice di contingenza e di esistenza pratica.

Coloro che commettono tale illecito, utilizzano mezzi di comunicazione di massa quali televisione, radio, internet e posta elettronica, per realizzare condotte in grado di produrre danni diffusi e aggregati. Gli autori sono spesso cittadini privilegiati, ben retribuiti e palesemente rispettabili, i quali sono visti come produttori di ricchezza e servizi, capaci di incrementare il valore delle società che amministrano e offrire opportunità di lavoro. Essi commettono le frodi nel contesto di complesse attività imprenditoriali, come l'offerta al pubblico di strumenti finanziari, gli investimenti nella sanità e le transazioni bancarie. Tali iniziative sono non facilmente distinguibili dalle frodi civili e dall'attività imprenditoriale lecita, per quanto spregiudicata.

---

<sup>42</sup> G. Maggi, *L'allarme della corte dei Conti: la corruzione frena lo sviluppo*, pubblicato il 25/6/09 – Pubblica Amministrazione, su La Stampa.

Le vittime della frode possono essere difficili da identificare, poiché la fattispecie provoca danni a soggetti quali i consumatori e i contribuenti<sup>43</sup>.

Un esempio. Enron, società di Houston era frutto di una fusione tra due imprese per evitare una scalata (vera o presunta) che aveva portato la "neonata" società a un fortissimo indebitamento sin dalla costituzione. Un indebitamento di tali proporzioni da richiedere forti interessi. Proprio per reperire le risorse necessarie a sostenere questo peso, l'impresa guidata da Kenneth Lay si incamminò sin dalla sua "infanzia" sulla strada della speculazione, iniziando da quella sulle materie prime, era nata come società dell'energia e commerciava in petrolio e gas naturale, cioè metano, ma passò ben presto ai metalli, alla cellulosa, all'elettricità, finendo per speculare addirittura sulla capacità di banda delle reti digitali a fibra ottica e sull'andamento del clima, per arrivare poi alla speculazione sui titoli azionari, obbligazionari, sui tassi d'interesse e sui cosiddetti "derivati", i prodotti finanziari più redditizi, ma anche i più rischiosi, mai creati. Per soddisfare la sua costante e crescente sete di denaro, l'impresa texana aveva poi messo a frutto le tecniche più spericolate dell'ingegneria finanziaria, dentro, ai margini e fuori della legge. Enormi flussi di prestiti non venivano registrati nel bilancio "ufficiale", ma transitavano nelle casse della Enron passando attraverso una enorme ragnatela di società "temporanee", i cosiddetti "veicoli o entità per scopi speciali" (Spe-Spv). Queste società si configuravano come sodalizi a termine con finanziatori esterni che restavano nell'ombra e prestavano denaro, o ne ricevevano, dalla Enron senza che i piccoli azionisti ne sapessero nulla. Sfruttando le pieghe della legislazione contabile statunitense, negli anni la Enron nascose via via nella rete delle "entità" debiti e "buchi" per miliardi e miliardi di dollari. Quando il presidente Lay presentò i conti reali della società, il 14 ottobre 2001, emerse una situazione talmente disastrosa che nel giro di 45 giorni l'impresa fu costretta a dichiarare la bancarotta, sprofondando in un enorme "buco" finanziario, nell'ordine delle decine di miliardi di dollari.

Nel caso della Enron, la società continuò negli anni a presentarsi come una impresa industriale che, nel tempo, si era evoluta per sfruttare le opportunità della new economy. Ma questa era solo l'apparenza della Enron. La vera struttura della società, sapientemente e illegalmente nascosta, era quella che emerse il 14 ottobre 2001: la Enron non era più una società industriale ma aveva subito una mutazione "genetica" maligna che l'aveva portata a divenire un'impresa finanziaria a tutti gli effetti. Mentre però le società finanziarie, cioè quelle che hanno a che fare con il pubblico risparmio e il suo investimento dentro e fuori le Borse, sono soggette a tutta una serie di controlli, la Enron era sempre sfuggita alle verifiche delle Autorità di Borsa e degli organismi di controllo del mondo finanziario. Gli uomini della Enron erano stati in grado, nel tempo, di inserirsi a tutti i livelli nella vita politica e amministrativa statunitense. Kenneth Lay e i suoi soci avevano finanziato più che generosamente parlamentari dei singoli stati, giudici, amministratori delle autorità di controllo. Lay e la sua impresa erano da sempre i principali sostenitori finanziari della famiglia Bush. Per i Bush, Lay aveva raccolto fondi per le campagne elettorali, tanto durante le competizioni per le cariche di governatore che per le Presidenziali.

La globalizzazione ha distribuito tra i risparmiatori dei Paesi sviluppati i benefici della finanziarizzazione dell'economia, specialmente tra il 1995 e il 2000. Ma la grande "euforia irrazionale" che ha portato alla bolla speculativa della new economy ha avuto anche effetti

---

<sup>43</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., pp. 169-185.

negativi. Il pubblico dei risparmiatori, i manager delle imprese, gli analisti delle banche e i finanziatori del sistema economico per un certo periodo hanno dimenticato ogni principio di ragionevolezza e di prudenza. Quando il sistema è entrato in crisi, la domanda di investimenti ha spinto molti a fare carte false pur di garantire (e di garantirsi) rendimenti elevati ai propri azionisti. Altri tre fattori hanno condizionato l'evoluzione negativa del ciclo. Il primo è stato l'uso dissennato delle stock options, un meccanismo di retribuzione dei top manager di un'impresa che lega gran parte della loro retribuzione all'andamento dei titoli della società. In sostanza i manager vengono pagati in azioni e, pur di accrescerne il valore, sono disposti a "barare". Nel breve periodo, cioè fino al momento in cui i dirigenti vendono i titoli in loro possesso, il sistema può funzionare e ha funzionato, ma nel medio-lungo le magagne vengono a galla. Le imprese ne escono "spremute" a breve termine e spesso dal meccanismo è compromessa la loro stessa capacità di sopravvivenza a lungo termine. Il secondo è consistito nell'eliminazione, nel nome di una "deregulation" irrazionale e dannosa, delle leggi che sin dagli anni Trenta impedivano alle banche di prestare denaro alle società e di collocarne in Borsa i titoli. Si è creduto a tal punto nella capacità di autoregolamentazione del mercato finanziario, con un vero "atto di fede" basato solo sulla speranza della sussistenza di comportamenti virtuosi, da cedere alle pressioni del mondo economico ed eliminare molte delle "paratie stagne" che evitavano il rischio che piccole falle mettessero a rischio la nave. Si sono creati così pesantissimi conflitti di interesse nelle banche e nelle istituzioni finanziarie che sono stati scaricati sui risparmiatori: troppe banche hanno "gonfiato" le attese sull'andamento dei titoli, e le loro quotazioni, per spremere commissioni ai piccoli azionisti e/o rientrare dei prestiti concessi alle autorità stesse. Il terzo fattore è costituito dalla diffusione a macchia d'olio negli Stati Uniti di fondi pensione aziendali nei quali si sono riversati centinaia e centinaia di miliardi di dollari dei lavoratori investiti per gran parte nei titoli delle loro stesse aziende. I portafogli di investimenti di questi fondi pensione, resi convenienti da specifiche aliquote fiscali, hanno portato i gestori a esporsi eccessivamente. Ne è derivata una situazione esplosiva: nel caso della Enron i venti mila dipendenti hanno perso il lavoro, i risparmi e quasi l'intera pensione<sup>44</sup>.

Bernard Madoff, il più grande truffatore della storia di Wall Street, è stato condannato dal giudice distrettuale Denny Chin a 150 anni di carcere, il massimo della pena prevista. «Nessun altro caso di frode è comparabile con il caso Madoff», ha spiegato il giudice, precisando che «il simbolismo della sentenza è importante perché attraverso questa si invierà un messaggio». Emersa, nel dicembre 2008, la maxi-truffa da 65 miliardi di dollari ho colto di sorpresa Wall Street, dove Madoff, che ha 71 anni, era molto rispettato, anche per essere stato presidente del Nasdaq. Per almeno quindici anni, Madoff prometteva, a chi gli affidava i risparmi (e tra questi pensionati, associazioni ebraiche e lo stesso premio Nobel Elie Wiesel) tassi sicuri ed elevati. In realtà si serviva segretamente dei soldi ricevuti dagli ultimi clienti per pagare gli interessi a perpetuare una catena che gli permetteva di vivere lussuosamente. Al potenziale cliente viene promesso un investimento con rendimenti allettanti, superiori ai tassi di mercato, in tempi ravvicinati. Dopo poco tempo viene restituita parte della somma investita, simulando un rendimento altissimo. Si sparge la voce dell'investimento molto redditizio e altri clienti cadono nella rete. Lo schema si interrompe quando le richieste di rimborso superano i nuovi versamenti con cui vengono pagati vecchi investitori. Il sistema

---

<sup>44</sup> N. Borzi, *La parabola Enron e la crisi di fiducia del mercato mondiale*, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 4-152.

utilizzato da Bernard Madoff è conosciuto con il nome di "schema di Ponzi", dal nome di Charles Ponzi, un emigrato italiano giunto nel 1903 negli Stati Uniti praticamente senza un soldo e diventato milionario nello spazio di pochi mesi nel 1920. Ponzi acquista dei buoni di risposta internazionali, che all'epoca servivano ad affrancare la posta dai paesi del mondo intero. A causa dell'inflazione, questi buoni sono meno cari in Italia che negli Stati Uniti. Ponzi rivende quindi questi buoni in tutta legalità negli Stati Uniti ed incassa la differenza. In seguito, l'italiano crea una società che promette dei profitti del 50% in 45 giorni. Nello spazio di pochi mesi, 17'000 persone gli affidano diversi milioni di dollari. Rapidamente però cominciano ad affiorare i primi sospetti. Ponzi in realtà retribuisce i primi clienti con le somme versate da quelli successivi, senza acquistare praticamente nessun buono di risposta internazionale. Il sistema, che equivale in sostanza a una Catena di Sant'Antonio, crolla immediatamente e Ponzi è condannato a cinque anni di prigione. Una volta scarcerato, tenta di replicare lo schema acquistando della terra, ma è arrestato per frode. Nel 1934 viene rilasciato e rientra in Italia. Trascorre gli ultimi anni di vita in povertà a Rio de Janeiro, dove muore nel 1949. Lo schema di Ponzi è stato in seguito spesso utilizzato. Il principio è sempre lo stesso: i profitti non provengono da una vera attività economica, ma dall'arrivo di nuovi clienti. Quando questo afflusso si esaurisce tutto il sistema crolla. Guadagnano solo coloro che hanno abbandonato la nave al momento giusto e, naturalmente, l'organizzatore<sup>45</sup>.

Dall'altra parte dell'Oceano arriva un forte segnale: la Giustizia può essere vista come un nuovo strumento di "politica economica" di risollevarlo dalla crisi, una sorta di via parallela alle politiche monetarie e fiscali già avviate dalle più grandi economie mondiali. Uno dei pilastri fondamentali di una ripresa nei mercati è infatti la restaurazione di un certo livello di fiducia da parte degli investitori. E mostrare agli investitori che in casi di frode ci si può affidare a una giustizia rapida, severa ed efficace non può che far bene ai mercati e alla loro ripresa. Lo stesso, probabilmente, non si può dire del contesto italiano, in cui i due più recenti casi di frode, Cirio e Parmalat, sono ancora in balia di processi decennali e di meno che parziali risarcimenti ai risparmiatori. Mentre per Madoff la condanna arriva infatti dopo solo sei mesi dall'arresto, avvenuto nel dicembre 2008, la condanna nel caso Parmalat è arrivata solo dopo circa 6 anni: 10 anni in primo grado. Dopo anni dall'avvio dei processi e dall'amministrazione controllata, in entrambi gli scandali italiani solo il 35% degli obbligazionisti in media è stato risarcito, soglia notevolmente bassa per invogliare i risparmiatori a tornare a investire sul mercato. Se l'imposizione di norme e principi etici, mediante l'uso della macchina legislativa, può essere visto come un parziale affondo al liberismo economico e finanziario, certo è che casi di crisi e recessione dei consumi non possono che beneficiare dall'applicazione di un sistema giudiziario più snello e severo, che all'occorrenza può trasformarsi in un'abile spinta per gli investitori a tornare a credere che nel mercato chi prova a truffare può non avere poi vita così semplice. La "terza forma" di politica economica per influenzare, direttamente e in maniera abbastanza rapida, la fiducia dei risparmiatori e, indirettamente, durata ed effetti di una crisi dei mercati, potrebbe in fondo essere la più efficace<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> A. Zampaglione, *Si chiude il sipario su Madoff, 150 anni al re di Wall Street*, pubblicato il 30/6/09 su la Repubblica, pp. 2.

<sup>46</sup> E. Livini, *Velocità impensabile in Italia, Cirio-Parmalat ancora al palo*, pubblicato il 30/6/09 su la Repubblica, pp. 2.

### **CAPITOLO TERZO**

## **LE ESPRESSIONI PIU' PERICOLOSE DELLA CRIMINALITA' NEGLI AFFARI E LE PROBLEMATICHE DI CONTROLLO SOCIALE**

*1. La tendenza del white-collar criminal verso la professionalità del delitto economico e sue definizioni*

La tendenza del delinquente economico alla professionalità nel commettere illeciti, deriva da quella connessione tra un determinato tipo di personalità e una situazione particolare, la quale porta a reiterare il comportamento criminale in ambito economico, soprattutto quando esso goda di una larga immunità.

Sutherland spiega il perché di questa costante delle attività imprenditoriali e commerciali attraverso due elementi, uno di tipo empirico e l'altro di tipo teorico. Il primo elemento si fa forte di due dati emersi dall'analisi, compiuta dal criminologo, sulle settanta società americane. Innanzitutto è importante notare l'elevata percentuale di recidiva nelle infrazioni legate al mondo economico e in secondo luogo, come importanti imprenditori di alcune delle settanta imprese, si siano appropriati, illecitamente e reiteratamente, dei fondi delle società, senza che il loro prestigio ne risentisse. Il secondo elemento si articola su schemi concettuali che conducono alla conclusione secondo cui la tipologia del delinquente d'affari è assimilabile a quella del ladro professionale.

L'elemento psicologico che accomuna il *white-collar criminal* al delinquente di professione è il disprezzo della legge, il quale origina dal fatto che la legge ostacola le loro rispettive attività, che per quanto riguarda l'operatore economico si allarga alla pubblica amministrazione e alla burocrazia statale. Tipico degli uomini d'affari è l'auspicio del minor intervento statale possibile, almeno fino al momento in cui non si tratta di ricevere dallo Stato determinati favori. Spesso per l'uomo d'affari è l'entrata in vigore di una legge, piuttosto che la sua violazione, a costituire una fattispecie criminale<sup>47</sup>.

Sotto il profilo della reazione sociale vi è, invece, una netta contrapposizione tra delitto convenzionale e delitto economico. Il primo viene fortemente stigmatizzato e provoca una compatta reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica. Il secondo, al contrario, suscita un atteggiamento indifferente e indulgente.

L'interiorizzazione, da parte del *white-collar criminal*, di definizioni favorevoli alla violazione di norme penali, lo predispone al delitto, nello stesso modo in cui vi è predisposto il delinquente professionale. Però a differenza del ladro, l'uomo d'affari agisce in un contesto favorevole, che agevola la commissione dell'illecito e ne rende facilmente possibile l'occultamento, inoltre è consapevole di agire mantenendo integro il proprio prestigio professionale anche quando l'illecito viene scoperto e punito. Il crimine comune è direttamente osservabile da parte della collettività: il ladro è principalmente preoccupato di nascondere la propria identità al fine di evitare la sanzione penale e non al fine di mantenere alta la propria reputazione in società. Nella criminalità dei colletti bianchi ciò che si tenta di nascondere è il fatto che un reato sia commesso e non l'identità della società che è generalmente conosciuta. Inoltre, in nessun caso l'uomo d'affari verrebbe considerato

---

<sup>47</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 289- 292.

dall'opinione pubblica come criminale, né egli stesso si considererebbe tale, anche se sa di aver violato una disposizione normativa. Il ladro professionale si considera un criminale e tale è il giudizio della collettività. Tutto questo spiega ulteriormente la tendenza del *white-collar criminal* verso la professionalità nell'attività delittuosa connessa agli affari, il suo potenziale criminogeno e la pericolosità sociale, superiore a quella del delinquente abituale, perché il primo è dotato di una razionalità particolare e ha la possibilità di operare illecitamente nell'ambito di attività in apparenza legali e quindi non sospettabili<sup>48</sup>. Il *white-collar criminal* non si considera un criminale perché non viene sottoposto alle stesse procedure giudiziarie applicate agli altri criminali e non si trova in stretta associazione personale, grazie alla propria classe sociale di appartenenza, con individui che si ritengono criminali.

La prima concettualizzazione dell'idea di criminalità economica, attribuita al criminologo americano Sutherland, fa esplicito riferimento ai soggetti che commettono crimini economici. Nella sintesi del pensiero di Sutherland, diffusasi in letteratura, il crimine economico viene visto come «delinquenza delle classi superiori o dei colletti bianchi, cioè di professionisti rispettabili o almeno rispettati ...». Il crimine economico o crimine imprenditoriale, tra i differenti illeciti messi in atto dai colletti bianchi, si qualifica quindi, in questa accezione, come un comportamento illecito adottato da soggetti che operano internamente a una organizzazione legittima, tipicamente un'impresa, in congruità con gli obiettivi di questa.

Una seconda tipologia di definizioni a cui spesso fanno riferimento esplicitamente o implicitamente i manuali di criminologia di scuola americana, include sotto l'etichetta di crimine economico qualunque reato compiuto con finalità di natura economica, spostando il baricentro dell'analisi dagli attori criminali alle loro funzioni e obiettivi. Ne risulta un allargamento del contenuto della definizione potenzialmente a qualunque tipologia di crimine. Ma al contempo si delinea un rimando, per quanto implicito, all'idea di criminale razionale, che alloca le sue risorse tra attività lecite ed illecite massimizzando il profitto derivante dalle une e dalle altre, dati i costi e i rischi dovuti all'attività delle agenzie anti-crimine.

Un'ulteriore tipologia di definizioni rimanda, infine, alle modalità di esecuzione dei crimini economici: comportamenti illeciti che presentano significative analogie gestionali con attività economiche normali e del tutto lecite. Questa definizione si articola tipicamente in tre differenti categorie di illeciti: 1) quelli commessi come attività ancillari ai business legali, sfruttando le opportunità illegali che si aprono nel mondo degli affari; 2) quelli associati alla gestione con strumenti illeciti dell'offerta di beni e servizi lecite; 3) quelli, infine, tipici della gestione (ovviamente illecita) di beni e servizi, essi stessi illeciti.

Tutte le definizioni, riconducibili alle precedenti tipologie, per quanto possano essere utili per specifici obiettivi, lasciano insoddisfatti se considerate singolarmente, ma contribuiscono, nel loro insieme, ad evidenziare gli elementi da combinare per la costruzione di un concetto soddisfacente di criminalità economica: la rispettabilità dei rei, la loro tipica finalità di arricchimento, la modalità "imprenditoriale" dell'azione criminale. Resta vero tuttavia che un semplice accostamento dei tre elementi lascerebbe insoddisfatti ad un'attenta analisi. La rispettabilità non sempre è ex-ante una caratteristica del reo, ma può divenirlo a seguito del successo ottenuto nella professione di criminale economico. La finalità di arricchimento può combinarsi ad obiettivi di acquisizione di potere o di rispettabilità, e

---

<sup>48</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 214-218.

manifestarsi, non rispetto ad un singolo comportamento criminale, ma ad un insieme concatenato di reati. La modalità "imprenditoriale", può a volte concretizzarsi nell'utilizzo di un'impresa formalmente legittima per la commissione del reato, come invece può manifestarsi nella stabile organizzazione razionale del lavoro di un gruppo di individui per la conduzione di un'attività criminale, senza per questo assumere la natura formale di impresa. Ancora, un reato può essere commesso usufruendo di strumenti resi disponibili dal ruolo che il criminale ricopre all'interno di un'impresa legittima, oppure organizzando parallelamente una forma di divisione del lavoro tra individui, che, seppure di natura imprenditoriale, nulla ha a che fare con l'impresa in cui il criminale (eventualmente assieme ai suoi soci) opera. Il problema centrale per la costruzione di una definizione di criminalità economica è quindi quello di trovare una strada per "articolare" la complessità delle numerose possibili combinazioni delle diverse qualificazioni relative alle tre componenti: rispettabilità degli autori dei reati, ruolo della finalità economica dei crimini, significato della natura "imprenditoriale" della modalità di attuazione del crimine.

Per districarsi in questa fitta rete di possibilità può risultare fruttuoso utilizzare il concetto di "tecnologia", preso in prestito dalla teoria economica, nel suo significato più generale e astratto di capacità di combinare fattori produttivi (lavoro, capitale, conoscenza, etc.) al fine di realizzare un determinato obiettivo. Distinguendo tra tecnologie legali e tecnologie illegali, sulla base dell'ammissibilità o meno negli ordinamenti delle modalità con cui vengono combinati i fattori produttivi, la criminalità economica può essere individuata come l'insieme di attività economiche che vengono gestite utilizzando tecnologie illecite. Tale definizione, pur astruendo direttamente dai tre elementi individuati nelle definizioni tradizionali, consente di recuperarli in seconda battuta in un quadro più articolato di relazioni tra essi. In quanto il successo nell'attività economica è, nelle società moderne, associato ai percorsi di promozione sociale, allora la rispettabilità del criminale economico sarà un corollario della sua capacità di utilizzare la tecnologia illegale per gestire la sua attività economica. La finalità del profitto non è attribuibile direttamente ad ogni singolo atto criminale, ma è connessa alla gestione con tecnologia illegale dell'attività economica nel suo complesso. L'assonanza concettuale tra crimini economici e gestione delle attività economiche è fondata sulla considerazione del crimine come tecnologia di assemblaggio dei fattori di produzione. In tal senso la forma imprenditoriale, nel suo connotato legale, può essere, ma non lo è necessariamente, uno strumento di gestione. Il riferimento alla criminalità come "tecnologia" non è utile unicamente per ricomporre i pezzi del puzzle delle definizioni tradizionali di criminalità economica. Essa infatti offre al contempo l'opportunità di riportare ad unico denominatore una serie di elementi emersi dalla ricerca e dall'attività investigativa nel corso degli ultimi vent'anni e altri che invece sono nell'agenda dell'analisi della criminalità per gli anni a venire. La gestione criminale del fattore lavoro ha assunto un'importanza sempre più determinante sia per gli equilibri dei mercati illegali, come quello della prostituzione o del traffico di stupefacenti, che per l'evoluzione di segmenti di mercato legale totalmente o parzialmente sommersi. La gestione criminale della manodopera ha superato negli ultimi anni la dimensione strettamente locale e nazionale, per assumere una scala transnazionale, sviluppando legami sempre più stretti con il traffico internazionale di migranti. Nel management del fattore capitale, la rilevanza delle tecnologie illegali di gestione è cresciuta di pari passo con lo sviluppo dei processi di globalizzazione e con il diffondersi del loro impatto a livello locale. L'evoluzione del riciclaggio internazionale evidenzia sempre

più come tale fenomeno non risponda unicamente alla logica di copertura dell'origine illecita dei flussi finanziari, ma risulti governato dalla dinamica dei rendimenti e della rischiosità dei diversi impieghi. Come le tecnologie lecite di gestione, anche quelle illecite determinano cambiamenti e mutamenti dei flussi internazionali in risposta alle variazioni delle politiche di repressione e controllo, che ne alterano le convenienze relative.

Anche sul piano delle strategie competitive, le tecnologie illegali si caratterizzano come un'alternativa al management con strumenti leciti della concorrenza di mercato. L'uso della violenza criminale costituisce lo strumento concorrenziale estremo, per la possibilità che offre, a chi ne fa uso, di competere con i concorrenti sulla definizione stessa dei diritti di proprietà sulle risorse e sui prodotti oggetto dell'attività economica. Ma anche frodi, contraffazione di marchi, corruzione costituiscono elementi di uno strumentario competitivo criminale, la cui funzionalità può emergere nello svolgimento di attività economiche sia illecite che invece perfettamente legali, almeno sotto il profilo formale. Le frodi possono assumere un ruolo importante anche nella gestione dei rapporti con fornitori e clienti, costituendo un elemento rilevante del meccanismo di regolazione dei legami verticali tra i settori industriali<sup>49</sup>.

Alcuni autori non hanno ritenuto possibile utilizzare una definizione unica e omnicomprensiva di reato economico. Dunque si sono cercate definizioni particolari riferite a settori di attività e a comportamenti specifici. Un esempio è la formula *computer crime*, la quale va riferita a tutte le possibili alterazioni di procedure, di programmi e di macchine che possono essere fatte da parte degli addetti alla raccolta, elaborazione e comunicazione elettroniche dei dati.

Altri, all'opposto, hanno ritenuto che il concetto di criminalità economica sia limitante e che il fenomeno che con esso si vuole esprimere è uno dei profili della criminalità organizzata. Essi hanno, dunque, proposto di utilizzare quest'ultima definizione.

Delmas Marty sostiene che il criminale degli affari è colui che delinque nel corso di un affare intrapreso originariamente in modo onesto, mentre il criminale comune commette reato durante lo svolgimento di un'attività che già dall'inizio si mostra come fraudolenta.

Henke e Karstedt concentrano le loro analisi sul comportamento deviante di coloro che detengono il potere politico, burocratico ed economico. Essi considerano sia gli illeciti commessi sia le azioni esplicitate nell'ambito della legge, che recano danno alle pubbliche istituzioni o vantaggi personali ai funzionari, ma soprattutto guardano ai fattori strutturali che favoriscono tali comportamenti.

Secondo Tiedeman vi sono due concetti di reato economico, uno più ristretto e uno più ampio. Secondo la criminologia e il diritto penale, reati economici in senso stretto, sono gli atti antisociali che danneggiano e mettono in crisi gli interessi economici protetti dalla comunità. Nel senso più ampio, reato economico va riferito alle azioni proibite che recano danno direttamente agli interessi individuali, ma essendo compiute tramite la violazione di procedure del mondo economico, danneggiano di conseguenza anche gli interessi economici della comunità. Secondo questo autore, il problema di come qualificare il reato economico deve essere posto in secondo piano rispetto al problema di come combattere tali reati. Ma senza una definizione precisa e concordante non è possibile porre in essere adeguati strumenti preventivi e repressivi dei crimini economici.

---

<sup>49</sup> V. Ruggero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, cit., pp.14-70.

Patarini sostiene come la criminalità economica può essere considerata secondo un duplice approccio: è tale solo quella così definita dalla legge penale o anche il comportamento non criminalizzato ma socialmente dannoso. Egli propende per questo secondo approccio.

Clark e Hollinger riprendono il termine *occupational deviance* di Quinney, sostenendo che la devianza nelle occupazioni professionali offre un campo di indagine più esteso per capire le relazioni esistenti tra le strutture professionali, la pratica e la stessa devianza.

Clarke, invece, riprende il concetto di *occupational crime* di Cressey, sottolineando come l'opportunità di commettere reato deriva dal contesto lavorativo. Il *white-collar criminal* si distingue dal *blue collar criminal* per il fatto che esso si presume rivesta un posto dirigenziale e che la sua azione sia essenzialmente dirigenziale. I reati societari sono commessi da organizzazioni legali, le quali sono legate a pressioni economiche e politiche sul loro operato e cercano di dare un aspetto di legalità se sono smascherate. I dirigenti operano per l'organizzazione e in suo nome.

Horoszowski parla di *special opportunity crimes* osservando come l'autore dell'illecito si avvale di una speciale opportunità data dalla complessa organizzazione dei sistemi tecnologici, economici, socio-culturali e politici. L'opportunità speciale è la presunzione che il comportamento illecito non verrà scoperto a causa delle difficoltà probatorie circa l'autore e il danno da esso provocato.

Sykes afferma che i criminali del colletto bianco non sono solo i dirigenti ma anche gli impiegati, che commettono reati a contenuto economico al fine di conseguire un beneficio personale.

Yeager sottolinea che le organizzazioni criminali si stanno infiltrando sempre più nel mondo degli affari. La relazione tra delitto organizzato, criminalità del colletto bianco e affari legittimi è funzione dell'organizzazione sociale differenziale. Il successo di un'attività criminale è funzione dei cambiamenti di opportunità e condizioni sociali, o i membri di tali associazioni possono trovare utile commettere *white-collar crimes* per giungere più in alto nella scala degli affari. Il crimine organizzato è visto quindi come crimine organizzato.

Kerner e Mack utilizzano tale definizione di criminali del colletto bianco in rapporto ai reati economici: «uomini d'affari che godono di buona reputazione, i quali sfruttano opportunità illecite o almeno ai confini del lecito, che si introducono nel campo degli affari al fine di incrementare il loro guadagno economico». Il *white-collar criminal* si configura secondo due diverse categorie: l'uomo d'affari rispettabile, che compie atti illeciti o al confine del lecito e l'individuo già inserito nel mondo criminale che nell'ambito del sistema economico conquista quel potere e quel rispetto che non avrebbe potuto ottenere altrove.

Il *white-collar crime* è una forma di criminalità organizzata, secondo Maltz, per l'ottenimento di vantaggi economici nel mondo degli affari.

Dinitz e Volk rilevano la difficoltà di definire precisamente il crimine economico, a causa della difficile individuazione della responsabilità penale da attribuire alle organizzazioni d'affari e dello stabilire quali comportamenti sono da considerarsi illeciti nel mondo economico o quali possono essere perseguiti penalmente.

Alcuni studiosi infine affermano che i modelli devianti possono essere sostituiti dalla stessa struttura organizzativa del lavoro in cui il soggetto si trova, che reca loro l'opportunità

per la commissione di un reato; essi teorizzano l'esistenza di una *occupational subculture* le cui norme possono essere opposte alle norme sociali<sup>50</sup>.

## 2. L'organizzazione criminale come dimensione peculiare del white-collar crime

Le organizzazioni criminali convenzionali, tradizionalmente dedite allo sfruttamento criminale del territorio in cui sono localizzate (tramite l'estorsione generalizzata, il controllo degli appalti pubblici e dei mercati illegali) o al traffico di stupefacenti, si muovono verso nuovi business tipici della criminalità economica (frodi, contraffazione, etc.), tanto più che le "tecnologie illegali", su cui è costituita la loro attività tradizionale (violenza e corruzione), divengono strumenti utili a ridurre i costi di gestione di tali nuovi business e per competere con gli altri concorrenti illegali. Specularmente, le nuove opportunità per i criminali economici tradizionali, caratterizzate da una più ampia dimensione geografica delle attività (si pensi alle frodi internazionali o a quelle contro gli interessi della Comunità Europea) e da una maggiore complessità delle procedure necessarie, rendono indispensabile, per un loro efficace sfruttamento, la necessità di strutture criminali organizzate in grado di operare su scala transnazionale. L'organizzazione criminale assume dunque fisionomie particolari adatte allo «sfruttamento illecito delle opportunità esistenti nel settore economico». E' quindi più opportuno parlare di un sistema finalizzato al raggiungimento di questo scopo, nel cui ambito l'organizzazione è una variabile dipendente, che viene strutturata e modificata a seconda del tipo di illecito che si vuole commettere<sup>51</sup>. Similmente, l'accresciuta complessità delle opportunità di affari per la criminalità economica, rende necessario gestire concatenazioni anche complesse di differenti condotte illecite, nelle quali la frode, la corruzione, il riciclaggio costituiscono tasselli indispensabili per il successo dell'intera attività. La combinazione di tali condotte illegali interdipendenti può assumere la forma di transazioni tra differenti soggetti criminali, generando veri e propri mercati di servizi illegali, oppure può materializzarsi in accordi di cooperazione tra differenti soggetti criminali più o meno stabili ed efficaci, ovvero ancora può portare alla creazione di strutture organizzate in grado di governare al proprio interno le differenti fasi dell'attività illecita<sup>52</sup>.

L'organizzazione viene ad essere strumento necessario per la commissione di taluni tipi di illeciti, quali la formazione di cartelli e per alcuni delitti realizzati a livello di impresa, ed è facilitata, nel proprio funzionamento, dalle specifiche attitudini e dall'elevate idoneità al ruolo delinquenziale che contraddistingue coloro i quali contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi<sup>53</sup>.

I *white-collar crimes* non sono solo crimini premeditati, ma anche organizzati. L'organizzazione può essere formale o informale. Nei reati societari un'organizzazione formale si ha specialmente nelle restrizioni della concorrenza ed è il frutto di *gentlemen's agreements*, *pools*, atti delle associazioni industriali, accordi sui brevetti e cartelli. Un'organizzazione formale è altresì presente nelle riunioni dei rappresentanti delle società dirette all'elaborazione di programmi in materia di rapporti di lavoro. Gli operatori economici si

---

<sup>50</sup> *Criminalità economica e pubblica opinione*, una ricerca del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, a cura di G. Di Gennaro e C. Pedrazzi, Franco Angeli Editore, Milano, 1982, pp. 47 e ss.

<sup>51</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 218-219.

<sup>52</sup> V. Ruggero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, cit., pp. 47-70.

<sup>53</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., p. 218.

mostrano formalmente organizzati anche nella loro attività di controllori della legislazione, nell'influencare la scelta degli amministratori pubblici per quelle leggi che possano limitare il raggio d'azione delle loro attività illecite. L'organizzazione formale, soprattutto nell'ambito delle grandi imprese, permette la distribuzione dell'attività tra i vari soggetti in relazione alle loro attitudini, così da rendere possibile l'individuazione di chi è il soggetto più idoneo a svolgere uno specifico ruolo nell'ambito di un'eventuale attività illegale. Gli obbiettivi da essa realizzati consistono: nel far assimilare agli individui che operano nell'impresa, quella determinata logica aziendale deviata che li orienta a commettere illeciti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali e nella realizzazione di un frazionamento della responsabilità decisionale e operativa che viene così ripartita tra i *managers*, i dirigenti e gli impiegati. In questo modo «il comportamento societario è simile al comportamento di una banda»<sup>54</sup>.

L'organizzazione informale è il risultato del consenso su cui gli uomini d'affari possono contare tra i colleghi, pronti a sostenere il loro finto ossequio ai principi della libera concorrenza o della libera iniziativa economica e le loro pratiche restrittive. Gli imprenditori preferiscono formulare una programmazione industriale ed effettuare manovre di mercato, piuttosto che lasciare che il mercato si autoregoli in base alle leggi della domanda e dell'offerta secondo il sistema della libera concorrenza. Le società, tenendo in scarsa considerazione i metodi leciti impiegati dalle agenzie pubblicitarie per pubblicizzare i loro prodotti, premiano le agenzie che abbiano portato a un incremento delle vendite. Sul fatto che leggi in materia di brevetti siano vincoli da eludere, esiste un largo consenso tra gli uomini d'affari<sup>55</sup>.

Vi è però una categoria imprenditoriale nuova, formata da soggetti che investono, nelle attività economiche legittime, capitali che sono il frutto di attività delittuose. L'imprenditoria di origine criminale adotta comportamenti di concorrenza sleale, falsa le regole naturali del gioco competitivo, comprime i salari, ha ampia disponibilità di risorse finanziarie che la avvantaggiano sulle concorrenti. Essa costituisce l'indotto dell'imprenditoria criminale e, al contrario dell'indotto dell'impresa legale, si mostra come un'isola in cui garanzie e regole sono sospese.

La presenza d'impresе legali di origine criminale, in aree non pienamente sviluppate dove il crimine organizzato gioca un ruolo predominante, ostacola la nascita di un genuino spirito d'impresa. Gli imprenditori criminali, rimangono tali anche quando si insinuano nell'economia legale, dove continuano a sentire forte il senso di appartenenza al proprio ambiente di origine. Gli imprenditori che vogliono esercitare attività economiche produttive nei territori controllati da questi gruppi criminali, dovranno pagare costi aggiuntivi, sotto forma di tassa di protezione, per poterlo fare. Sorge così la possibilità che gli imprenditori scarichino tali costi aggiuntivi sulla clientela rinunciando a praticare prezzi competitivi. Si ha dunque sperpero e repressione di energie imprenditoriali. Ma non è facile stabilire se sia la presenza del crimine organizzato a realizzare tale sperpero e repressione, o se il crimine organizzato sia il prodotto di sperpero e repressione precedentemente esistenti.

L'imprenditoria di origine illecita produce capitali che diventano stagnanti o si dissolvono nell'intento di evadere i controlli. Il capitale illecito non mobiliterebbe opportunità

---

<sup>54</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 220-1.

<sup>55</sup> E. H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 289-305.

produttive, traducendosi in ricchezza inerte e andrebbe assimilato al capitale trasferito all'estero. Ne deriva un freno per la crescita economica, come avviene in presenza di un eccesso di importazioni rispetto alle esportazioni.

Gli imprenditori criminali con la loro presenza all'interno di un'economia legittima potrebbero convertire all'illegalità coloro che posseggono abilità e nutrono aspirazioni imprenditoriali. «La presenza quotidiana della violenza impedisce la formazione di rapporti impersonali ed effettivamente neutrali di fiducia. Dove la violenza domina, i legami interpersonali devono necessariamente essere forti, intensi ed effettivamente connotati»<sup>56</sup>. Ma è possibile che avvenga una conversione dei gruppi criminali dalla violenza all'accomodamento. Ciò avviene sia per ragioni di maggior produttività, che per il fatto di non essere identificati ed estromessi dal mercato legale.

Quando il crimine convenzionale organizzato stabilisce connessioni con l'economia ufficiale, viene sottoposto a un processo di apprendimento che finirà per confondere i tratti della sua criminalità con quelli tipici del crimine del colletto bianco e del crimine economico<sup>57</sup>.

La fattispecie di cui all'articolo 416 bis del codice penale sussume in sé il tema dell'aggressione criminale alla libera imprenditoria, dove riconosce, l'utilizzazione, da parte dell'organizzazione, dello stato di assoggettamento e di omertà scaturente dalla forza intimidatrice che sprigiona dal vincolo associativo, allo scopo di acquisire, direttamente o indirettamente, la gestione o il controllo di attività economiche. L'esigenza di tale norma è sanzionare penalmente quelle condotte, in apparenza lecite, perché caratterizzate dai connotati dell'attività di impresa, ma poste in essere sfruttando la soggezione dei consociati nei confronti dell'organizzazione criminale e per ciò meritevoli del giudizio di disvalore sociale che ha consentito la sanzione penale della condotta.

Nella storia della camorra è costante il tentativo di ogni camorrista di divenire uomo d'affari. Nella genesi delle organizzazioni camorristiche vi è poi, alla base, un'attività economica, come ad esempio il contrabbando di sigarette, illegale, ma non considerata tale dalla cultura di un certo strato sociale. Tale organizzazione aziendale, che ha contatti con il mondo dell'economia lecita, con strumenti valutari e bancari e con il commercio internazionale, ha creato un'ampia professionalità di base negli operatori di alto livello, riciclata nel traffico di droga, ma anche nell'esercizio di attività formalmente lecite.

Molto spesso accade che il camorrista, in un primo momento, si avvicini all'imprenditore come semplice estorsore, ma in un secondo tempo, voglia partecipare alla gestione dell'impresa, trasformando così l'imprenditore da vittima in complice. L'impresa avvinta dall'omertà derivante dalla complicità negli illeciti, è soggetta alla definitiva acquisizione da parte della camorra, che estromette o asserva l'imprenditore<sup>58</sup>.

### *3. Le problematiche relative alla determinazione dell'illecito negli affari e le difficoltà della azione penale*

---

<sup>56</sup> V. Ruggero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, cit., p. 61.

<sup>57</sup> V. Ruggero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, cit., pp. 61-77.

<sup>58</sup> A. D'Alterio, *Brevi cenni sulle forme di aggressione dell'economia da parte delle organizzazioni camorristiche in Economia e criminalità. Come difendere l'economia dalla criminalità organizzata. Analisi del fenomeno, regole di comportamento*, Forum organizzato dalla Commissione parlamentare antimafia, Roma, 14-15 maggio 1993, pp. 72-80.

Dall'analisi sulle caratteristiche peculiari della criminalità dei colletti bianchi, emerge con chiarezza la difficoltà di arginare una serie così complessa di comportamenti delittuosi con adeguati strumenti di controllo sociale e giudiziario.

Le difficoltà consistono, sia nell'individuazione degli illeciti da parte delle agenzie ufficiali di controllo, sia nei metodi di repressione e prevenzione, speciale e generale, che dovrebbero caratterizzare la politica di repressione della criminalità. L'individuazione delle modalità repressive, della tipologia sanzionatoria è accentuata, oltre che dai differenti tipi di autori, dall'ambito dell'economia e della finanza, in cui operano i trasgressori i quali, specie quando si identificano con grandi imprese, pongono in essere attività che essendo funzionali al sistema socioeconomico non possono subire punizioni o limitazioni troppo dure come la chiusura dello stabilimento industriale, senza che vi siano ripercussioni sull'assetto economico generale oltre che occupazionale.

A differenza di quanto accade nel caso di un reato convenzionale, dove le vittime di esso di frequente denunciano la violazione subita, nel caso di un *white-collar crime* le vittime di rado si rivolgono all'autorità giudiziaria per denunciare chi le ha danneggiate, con la conseguenza che la individuazione di questo tipo di illeciti dipende sostanzialmente dalle segnalazioni delle istituzioni di controllo specializzate o essenzialmente dal caso. Questa situazione viene spesso a crearsi a causa della posizione che riveste la vittima del reato del colletto bianco: le grandi società denunciano l'illecito di cui sono vittime solo se non riescono a conseguire risultati apprezzabili attraverso i mezzi informali che regolano le complesse attività dei *milieux* d'affari, e il consumatore denuncerà raramente la violazione subita, saranno piuttosto le associazioni dei consumatori a prendere l'iniziativa, dagli esiti comunque dubbi, ma questo accade solo in quei paesi in cui questi organismi svolgono un ruolo importante.

Questa esiguità di denuncia porta al risultato, assai evidente, che la maggior parte dei reati societari resta impunito. «La scoperta di un reato societario o di una bancarotta è spesso casuale, risulta dalla denuncia di un azionista di minoranza, dal rapporto dei liquidatori o da un rapporto amministrativo».

Le cause che ostacolano l'individuazione dell'illecito sono gravi e numerose ed esistono tanto nella fase investigativa quanto nella fase giudiziaria. La prima è contraddistinta da ostacoli di ordine tecnico che richiedono una specifica preparazione in campo finanziario e societario, di cui non sempre gli inquirenti sono in possesso, a cui si aggiungono altri elementi idonei a depistare le indagini: prestanome, società di comodo, transazioni non registrate a altri accorgimenti predisposti per camuffare le attività illecite. La fase giudiziaria presenta, in relazione agli episodi più gravi, quelli della criminalità economica organizzata di livello transnazionale, difficoltà che scaturiscono dalla divergenza tra il carattere nazionale del diritto penale e quello internazionale dei mercati, che se «costituisce un serio ostacolo ai traffici legittimi, crea le condizioni favorevoli allo sviluppo di quelle illegali».

Un ulteriore problema in cui si imbattono le agenzie ufficiali di controllo sociale, è rappresentato dalle difficoltà probatorie in giudizio, cioè la difficoltà di fornire congrue prove circa la sussistenza dei delitti economici. Ciò trae origine dalla circostanza che, nella maggior parte dei processi di criminalità negli affari, sono indispensabili, per la loro ricostruzione, accertamenti peritali molto complessi. Purtroppo le perizie, solo in pochi casi, ricostruiscono in maniera chiara e completa, tutte le attività poste in essere da un'impresa, soprattutto quando essa è di grandi dimensioni, al massimo possono ricostruire un aspetto dell'intero

quadro perché saranno ignorate le omissioni di scritture e le operazioni occulte. Dunque, sono le piccole e medie imprese a subire più spesso gli effetti di controllo sociale a causa delle loro ridotte dimensioni.

La dottrina ha fatto notare come non sia possibile combattere la criminalità negli affari attraverso una politica legislativa finalizzata a colpire in modo particolare le infrazioni economiche, né una corrispondente politica giudiziaria, poiché alle ineguaglianze che a volte l'amministrazione della giustizia realizza in danno delle classi inferiori, finirebbero col far riscontro ineguaglianze, riferite ad esponenti delle classi dominanti. Tutto ciò rischia di dar vita a un nuovo stereotipo di criminale, capro espiatorio di un sistema penale che, grazie ad alcune condanne simboliche, renderebbe legittimo il controllo della classe socioeconomica dominante realizzando «una attuazione formale del principio dell'uguaglianza della giustizia». La struttura societaria rimane immune, è l'affarista a subire le conseguenze penali.

Un controllo sociale acuto ed efficiente dovrebbe ridurre allo zero le possibilità di una criminalizzazione selettiva, ma ciò pone due problemi. Un diritto penale dell'economia non deve tendere a disincentivare le iniziative pubbliche o private, né contrastare i principi informatori dell'economia di mercato ma porsi come necessario presidio. Dunque il criterio di una criminalizzazione a tappeto non sembra essere il più idoneo a realizzare un controllo equilibrato della criminalità negli affari. Inoltre la politica criminale internazionale è favorevole, da tempo, alla depenalizzazione, alla pena pecuniaria e alle sanzioni alternative. E' forse quest'ultima la strada da percorrere per reprimere efficacemente tale tipo di criminalità<sup>59</sup>.

Se si ritiene che fra criminalità organizzata e potere politico vi sia un rapporto di corruzione e non di collusione, allora si può giungere a sostenere che la repressione è difficile quando i reati siano senza vittima, cioè quando la criminalità organizzata sia associata all'esistenza di mercati illegali, ma è anche difficile quando siano presenti le condizioni che permettono di imporre un prelievo estorsivo. I mezzi di prevenzione adatti sono diversi a seconda dei casi: nel caso dei mercati "neri" mettono in rilievo l'opportunità delle stesse regolazioni da cui tali mercati derivano, nel caso in cui la criminalità organizzata imponga protezione al resto dell'economia, si tratta di rimuovere gli ostacoli che non permettono alle vittime di reagire, grazie al sistema di regole formali e informali entro cui operano. Restringendo l'area entro cui la criminalità organizzata si muove, la si potrà portare a convertire la propria attività e i propri modelli culturali, per essere al pari degli altri imprenditori che operano nel campo dell'economia legale. Questo, secondo le tesi di Giovanni Falcone, non può essere fatto valere nel caso della criminalità organizzata italiana (mafia), poiché essa è fortemente ancorata alla fase puramente predatoria e dunque non riesce ad inserirsi con successo in un mercato concorrenziale, neppure illegale. Il coinvolgimento nell'economia legale dei criminali in Italia, secondo Falcone, si ha nel caso in cui la criminalità organizzata disponga di varchi per potersi inserire nei mercati legali e ricavare profitti non inferiori a quelli che potrebbe ricavare dalle attività illegali. Se il guadagno dell'attività legale è significativo, la criminalità può ritenere vantaggioso abbandonare almeno alcune delle sue attività illegali, quelle più rischiose, per investire le proprie finanze in attività rivolte ai mercati legali. Gli esponenti della criminalità preferiscono investire sui mercati leciti

---

<sup>59</sup> P. Paradiso, *La criminalità negli affari*, cit., pp. 257-261.

a scopo di rendita e non di esercizio di attività imprenditoriale. La conseguenza di ciò è creare un terreno fertile all'insediamento delle mafie estere<sup>60</sup>.

Con il provvedimento istitutivo della Direzione Investigativa Antimafia si è dato corpo a una struttura unitaria, caratterizzata da una composizione interforze e un altissimo livello professionale degli addetti, che attende a investigazioni preventive e a indagini di polizia giudiziaria esclusivamente riferite alla criminalità organizzata e ai delitti di associazione mafiosa o connessi a tale forma delittuosa<sup>61</sup>.

In conclusione, per affrontare e vincere il fenomeno della criminalità organizzata nel campo dell'economia occorrono una serie di strumenti diretti, quali il corretto funzionamento delle imprese e dei mercati, che può essere garantito da un'azione efficiente dello Stato e degli organismi internazionali e dalla partecipazione attiva degli operatori economici, privati e pubblici, sulla base di una generale affermazione dei valori etici e della cultura della legalità; al superamento dei presupposti dell'isolamento dei singoli soggetti esposti alle aggressioni della criminalità organizzata, facendo aumentare la cooperazione, divulgando informazioni e qualificando le libere iniziative economiche con riferimento alla loro utilità sociale secondo Costituzione. Questi gli obiettivi deliberati dalla Commissione parlamentare antimafia nel 1993<sup>62</sup>.

### **RIFLESSIONI CONCLUSIVE**

Molto tempo prima che i comportamenti antisociali di coloro che appartengono alle classi più agiate della società divenissero oggetto di studi giuridici, la criminalità dei colletti bianchi ha rappresentato un *tòpos* letterario. Basta far riferimento nel *Satyricon* di Petronio, alla cena di Trimalcione: un quadro dell'alta società dell'impero romano in declino, in cui Trimalcione e i suoi ospiti patrizi vengono raffigurati come individui dediti alla corruzione e a comportamenti riprovevoli nella gestione del denaro pubblico. «Alla luce degli scandali italiani dei primi anni novanta, si potrebbe ironicamente argomentare che la vocazione romana alle ruberie non si sia mai affievolita»<sup>63</sup>.

Una magnifica intuizione è rinvenibile in Cesare Beccaria, il quale parlando del danno della società, si sofferma sui danni provocati dai «grandi e dai magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior rigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere e sostituendo quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre»<sup>64</sup>.

Verso la metà degli anni novanta negli Stati Uniti ha luogo la «rivoluzione copernicana» messa in atto dal criminologo E. H. Sutherland.

In Italia: il *crack* della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, del Banco Ambrosiano presieduto da Roberto Calvi, successivamente l'inchiesta «Mani pulite» hanno svelato un malsano apparato in cui «politici, funzionari pubblici, boiardi di stato, grandi medi e piccoli imprenditori, hanno stipulato intese durature per spartire appalti pubblici secondo

---

<sup>60</sup> A. Becchi, *La criminalità organizzata come impresa economica in Italia: paradigmi incerti*, cit., pp. 80-91.

<sup>61</sup> M. Cappelli, *Penetrazione e presenza della criminalità nell'economia*, cit., pp. 92-97.

<sup>62</sup> Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, *Indicazioni per un'economia libera dal crimine*, Documento approvato dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 1993 (trasmesso ai Presidenti delle Camere il 29 luglio 1993), cit., pp. 345-357.

<sup>63</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., p. 306.

<sup>64</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., p. 307.

criteri concordati e per procurare vantaggi imprenditoriali indebiti dietro il pagamento di tangenti». Alla luce del nuovo millennio, in connessione con un fallimento del mercato di portata mondiale, si sono verificati in Italia nuovi scandali finanziari di enorme portata: Cirio e Parmalat. Questi due imponenti gruppi imprenditoriali con il loro fallimento, hanno coinvolto migliaia di risparmiatori, che avevano investito in azioni o *corporate bond* emessi dalle società. E' emerso, inoltre, il problema della valutazione, in sede civile e penale, del comportamento di banche e intermediari finanziari, per aver offerto al pubblico dei risparmiatori titoli di emittenti con significative esposizioni debitorie nei confronti degli stessi istituti di credito che si occupavano della gestione del collocamento degli strumenti finanziari sul mercato, senza rendere noti gli alti margini di rischio degli investimenti proposti.

I casi successivi al *crack* della Enron hanno fatto scaturire un'ampia critica nei confronti dell'efficienza dei modelli di *corporate governance* e dei controlli dei revisori contabili.

E' da sottolineare il senso di ingiustizia che l'opinione pubblica prova quando l'azione penale è influenzata nel suo esercizio, per il fatto che il comportamento delittuoso sia posto in essere da un colletto bianco. Inoltre dove il danno prodotto dagli uomini d'affari sia realmente percepito a causa di un ampio coinvolgimento di consociati, l'opinione pubblica rivendica punizioni esemplari, le quali hanno trovato il sostegno della legge e dei magistrati: caso Madoff. Non mancano poi le preoccupazioni di tipo economico, sotto il profilo della libera concorrenza: la paura è che coloro che operano sul mercato con mezzi illeciti sarebbero avvantaggiati rispetto ai concorrenti onesti, determinando così l'irretimento di quest'ultimi nel vortice dell'illecito per accrescere la propria competitività.

La ragione per cui opinione pubblica e istituzioni si mostrano indifferenti nei confronti dei *white-collar crimes* e più attenti ai fatti di sangue che riempiono la cronaca nera quotidiana, risiede nei connotati del crimine del colletto bianco e nella concreta percepibilità del suo disvalore. Gli illeciti, molto spesso, riguardano settori specifici, di difficile comprensione per l'uomo medio, e la tutela penale ha per oggetto beni giuridici superindividuali<sup>65</sup>.

Le teorie di Sutherland implicano che le tecniche e le razionalizzazioni devianti vengano apprese internamente a gruppi omogenei, ma in molti casi emerge con assoluta evidenza, che i processi di apprendimento criminale appaiono attraversare i confini fra gruppi. Le tecniche sono scambiate e le abilità perfezionate in un'area economica che è abitata da attori legali, semilegali, illegali.

Il crimine è un'opportunità offerta a ogni individuo, il quale si trova di fronte a scelte di carattere illegale e a scelte di carattere legale. Ogni posizione legalmente occupata nella società comporta la possibilità di allontanarsi da questa posizione o di modificarla attraverso l'utilizzo di tecniche e pratiche illegali. Maggiori opportunità legittime comportano anche, maggior accuratezza nelle giustificazioni o dinieghi del proprio comportamento deviante. Questa accuratezza, a sua volta, rende il ricorso a condotte criminali più probabile. La ricchezza, più che la povertà, è causa del crimine, come direbbe Sutherland<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> S. P. Green, *I crimini dei colletti bianchi*, cit., pp. 306-310.

<sup>66</sup> V. Ruggero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, cit., pp. 207- 211.

Con il diritto penale dell'economia si pone in essere il risanamento di settori deviati e corrotti della società economica. Una morale economica debole deve essere sorretta da un apparato penalistico che la imbrigli fortemente<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> S. P. Green, *I crimi dei colletti bianchi*, cit., p. 311.